

L'ATTIVITA' DI IMPIANTISTICA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. N. 37/2008

Le nuove disposizioni in materia di sicurezza degli impianti all'interno degli edifici in vigore dal 27 marzo 2008

di **Claudio Venturi**

Sommario: - **1. Riferimenti normativi.** - **2. Premessa.** - 2.1. Un iter tormentato. - 2.2. Le novità di rilievo introdotte dal nuovo regolamento. - 2.3. La previsione di nuovi decreti e la revisione del D.M. n. 37/2008. - **3. Classificazione degli impianti e ambito di applicazione.** - 3.1. L'ambito di applicazione secondo la normativa precedente. - 3.2. Le novità introdotte dalla nuova normativa. - 3.3. Le definizioni relative agli impianti. - 3.4. Analisi delle novità introdotte. - 3.5. Impianti o parti di impianti non disciplinati dal nuovo decreto. - **4. Requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.** - 4.1. Premessa. - 4.2. Requisiti generali. - 4.3. Requisiti morali. - 4.4. Requisiti tecnico-professionali. - 4.5. La dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti. - 4.6. Le disposizioni dettate dalla legge n. 25 del 1996. - **5. La figura del responsabile tecnico** - 5.1. Il rapporto di immedesimazione con l'impresa. - 5.2. Forme di collaborazione. - 5.3. Le forme di nomina del responsabile tecnico. - 5.4. La responsabilità tecnica nelle imprese artigiane. - 5.5. I requisiti professionali richiesti. - 5.6. Il possesso dei requisiti da parte delle nuove figure contrattuali. - 5.7. Le nuove figure contrattuali previste dalla riforma del lavoro attuata dal Governo Renzi (Jobs Act) - **6. La dichiarazione di inizio dell'attività** - 6.1. Le formalità previste. - 6.2. Il contenuto della dichiarazione / denuncia di inizio attività. - 6.3. I costi. - 6.4. Il certificato di riconoscimento. - **7. La progettazione obbligatoria degli impianti.** - 7.1. Soggetti abilitati alla redazione del progetto. - 7.2. Le soglie dimensionali. - 7.3. La documentazione da allegare al progetto. - **8. La manutenzione ordinaria** - **9. La dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti.** - 9.1. Soggetti tenuti al rilascio della dichiarazione. - 9.2. L'attestato di rispondenza. - 9.3. Il deposito delle dichiarazioni di conformità e del certificato di collaudo. - 9.4. La dichiarazione di conformità, il collaudo e il certificato di agibilità. - 9.5. La dichiarazione di conformità al fornitore. - **10. Le verifiche sugli impianti e l'elenco dei verificatori.** - 10.1. La verifica degli impianti e la formazione degli elenchi dei verificatori nella precedente normativa. - 10.2. La verifica degli impianti dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 37/2008. - **11. Obblighi del proprietario dell'immobile.** - **12. Le sanzioni amministrative.** - 12.1. L'entità delle sanzioni. - 12.2. La comunicazione alla Camera di Commercio. - 12.3. Provvedimenti disciplinari.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI REQUISITI:

TABELLA A - Requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.

TABELLA B - La figura del responsabile tecnico - Compiti e requisiti richiesti.

APPENDICI: **A** - Titoli di studio.

B - Diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio.

1. Riferimenti normativi

- ❖ **Legge 5 marzo 1990, n. 46:** norme sulla sicurezza degli impianti.
(La legge è stata prima assorbita nel **D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380** e, successivamente, abrogata dall'art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n.

17, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, a decorrere dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16).

- ❖ **D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447:** Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.
(Decreto abrogato dall'art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, a decorrere dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37).
- ❖ D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392 e D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, modifiche alla legge n. 46 ed al regolamento di applicazione.
(Da ritenersi implicitamente abrogati a decorrere dal 27 marzo 2008, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 37/2008)
- ❖ D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 22, comma 3, lett. a) ¹.
(Da ritenersi implicitamente abrogato a decorrere dal 27 marzo 2008, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 37/2008)
- ❖ Lettera-Circolare del MICA del 13 gennaio 1999, Prot. 595101. Riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d), della legge n. 46/1990 (impianti idrosanitari).
- ❖ Lettera-Circolare del MICA del 21 ottobre 1999, Prot. 598148. Attività di impiantistica, di autoriparazione e di pulizia. Assoggettabilità alla tassa di concessione governativa.
D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558: Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59). **Art. 9.** (Da ritenersi implicitamente abrogato a decorrere dal 27 marzo 2008, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 37/2008)
- ❖ **D.M. 6 aprile 2000** (G.U. n. 102 del 4 maggio 2000): Modifica al D.M. 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46).
- ❖ **D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380** (Suppl. Ord. alla G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001): Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. **Artt. 107 - 121.**
(Gli articoli dal 107 al 121 sono stati abrogati dall'art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, a decorrere dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37).
- ❖ **Circolare del M.I.C.A. n. 3439/C del 27 marzo 1998:** Legge 5 marzo 1990, n. 46. Chiarimenti e interpretazioni evolutive sugli aspetti problematici più importanti.

¹ Si riporta il comma 3 dell'art. 22, del D. Lgs. n. 112/1998:

“**Art. 22. - Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.**
(Omissis)

3. E' subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:

- a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;
- b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;
- c) attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122”.

- ❖ **Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3562/C del 7 luglio 2003** – Leggi 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), e 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) – Problematiche connesse all'applicazione dell'art. 6 della legge n. 25/1996.
- ❖ **D.M. 24 novembre 2004:** Disposizioni di attuazione dell'art. 109, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Pubblicato nella G.U. n. 288 del 9 dicembre 2004)
(Da ritenersi implicitamente abrogato a decorrere dal 27 marzo 2008, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 37/2008)
- ❖ **Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3580/C del 24 novembre 2004**, Prot. 558932 – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Problematiche connesse all'applicazione dell'art. 109, comma 2.
(Da ritenersi superata a decorrere dal 27 marzo 2008, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 37/2008)
- ❖ **Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3584/C del 14 giugno 2005**, Prot. 0005525 – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Problematiche connesse all'applicazione dell'art. 109, comma 2.
(Da ritenersi superata a decorrere dal 27 marzo 2008, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 37/2008)
- ❖ **D.L. 30 settembre 2005, n. 203:** Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2005), convertito, con modificazioni, dalla **legge 2 novembre 2005, n. 248** (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005). **Art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a).**
- ❖ **Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3600/C del 6 aprile 2006 - Prot. 0003469:** Attività regolamentate (installazione di impianti, autoriparazioni, pulizie, facchinaggio). Utilizzo di alcune figure contrattuali previste dalla riforma del diritto del lavoro.
- ❖ **D.L. 28 dicembre 2006, n. 300: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.** (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006), convertito, con modificazioni, dalla **legge 26 febbraio 2007, n. 17.**
- ❖ **Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3610/C del 8 giugno 2007**, Prot. 5922: Riconoscimento dei titoli professionali acquisiti in paese straniero, per l'esercizio in Italia delle attività regolamentate di installazione di impianti, autoriparazioni, disinfezione, derattizzazione e sanificazione.
- ❖ **Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 giugno 2007, Prot. 6456:** Richiesta chiarimenti differenza punti 2 e 5 Circolare n. 3610/C del 8 giugno 2007, Prot. 5922 – Casi di competenza CPA.
- ❖ **Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 luglio 2007, Prot. 7583:** Responsabile tecnico di impresa individuale di installazione di impianti (legge n. 46/1990).
- ❖ **Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 settembre 2007, Prot. 0008514:** Riconoscimento requisito professionale legge n. 46/90 ("Norme per la sicurezza degli impianti") - Parere.
- ❖ **D.M. 22 gennaio 2008, n. 37:** Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008) – **In vigore dal 27 marzo 2008.**
- ❖ **Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio legislativo – Parere del 26 marzo 2008:** Quesiti interpretativi concernenti l'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

- ❖ **Ministero dello Sviluppo Economico – Nota del 28 marzo 2008** – Risposte ai quesiti interpretativi sulla sicurezza degli impianti formulati da Confedilizia.
- ❖ **Legge 13 luglio 2015, n. 107**: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015). **Art. 1, comma 50**.

2. Premessa

2.1. In iter tormentato

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, n. 61, del **D.M. 22 gennaio 2008, n. 37** si è posto finalmente fine alla lunga fase transitoria delle proroghe della data di entrata in vigore del Capo V (art. 107 – 121) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - concernente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia - dedicato alle “*Norme per la sicurezza degli impianti*”, nel cui ambito ha assorbito integralmente il contenuto della legge 5 marzo del 1990, n. 46 apportando integrazioni di notevole rilievo.

Completamente nuova era la previsione di cui all’art. 109, comma 2, laddove veniva prevista la istituzione, presso le Camere di Commercio, dell’ **Albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali per la installazione di impianti**.

Tale previsione fu immediatamente contrastata da tutte le categorie, sia imprenditoriali che sindacali.

La istituzione di tale Albo fu vista come un inutile e ingiustificato adempimento burocratico a carico delle imprese in netta controtendenza rispetto agli obiettivi dichiarati della semplificazione e della razionalizzazione degli adempimenti.

Al riguardo vennero tuttavia emanati altri due provvedimenti: con il **D.M. 24 novembre 2004** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2004) e, in pari data, con la **Circolare n. 3580/C**, fissando le modalità per l’accertamento del possesso dei titoli professionali richiesti.

Ciononostante tale normativa non è mai entrata in vigore, tanto che il termine di entrata in vigore del Capo V del Testo Unico n. 380/2001 **è stato prorogato per ben dieci volte**.

L’ultima è stata quella prevista dall’art. 29-bis, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, dove si era previsto un rinvio al 31 marzo 2008, onde consentire la pubblicazione del nuovo decreto.

Nel frattempo le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali avevano avviato una serie di interventi sul Governo e sulle forze politiche finalizzati soprattutto a conseguire una **nuova legge-delega** per il riordino di tutta la materia sulla sicurezza degli impianti.

Una specie di legge-delega si è avuta con l’art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a) del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Nel mese di luglio del 2006, il Ministro dello Sviluppo Economico, con un proprio decreto, istituisce una **Commissione di studio** con il compito di elaborare uno schema di decreto ministeriale.

A ottobre del 2006 la commissione termina i lavori di istruttoria tecnica e presenta l’elaborato all’Ufficio legislativo del Ministero.

Dopo una lunga situazione di stallo, a maggio del 2007 il decreto ottiene il parere favorevole del Consiglio di Stato. Tuttavia il decreto viene pubblicato sulla Gazzetta

solo dopo dieci mesi e per questo motivo è stata resa necessaria una ulteriore proroga al 31 marzo 2008.

Prima della scadenza del termine di tale proroga, è finalmente intervenuta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008 del tanto atteso **decreto 22 gennaio 2008, n. 37**, che riordina, senza stravolgimenti, l'intera materia e senza peraltro più prevedere la istituzione dell'Albo dei soggetti qualificati.

Il decreto, come si è detto, è stato emanato in attuazione del **comma 13, lett. a), dell'art. 11-quaterdecies** (Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione) del **D.L. n. 203/2005, convertito dalla Legge n. 248/2005**.

In tale comma si prevedeva che il Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, emanasse uno o più decreti, volti a disciplinare:

- a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
- c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).

Si trattava di una forma di delega piuttosto affievolita in quanto era stato previsto un **provvedimento di natura meramente regolamentare** con il quale effettuare il riordino delle disposizioni in materia di installazione.

In sostanza, con questa forma di decreto ministeriale si sarebbe potuto solamente apportare qualche modifica delle precedenti disposizioni procedurali e regolamentari, mantenendo comunque fermo il precedente impianto legislativo primario previsto dalla legge n. 46/1990.

Difatti, non il nuovo decreto, ma la **Legge 26 febbraio 2007, n. 17**, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, all'articolo 3, comma 1, aveva, tra l'altro, previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (**27 marzo 2008**), **sarebbero stati abrogati:**

- il regolamento di cui al **D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447**,
- gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al **D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380**,
e
- la **legge 5 marzo 1990, n. 46**, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso nuovo regolamento.

Oltre alle **abrogazioni esplicite**, che abbiamo appena citato, il nuovo Decreto ministeriale comporta anche alcune **abrogazioni implicite**, concernenti rispettivamente:

- il **D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392**, che regolava il procedimento di riconoscimento dei requisiti professionali e vari altri aspetti (verifiche, dichiarazioni di conformità, uffici tecnici interni, adeguamento impianti mediante atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva);
- l'articolo 9 del **D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558**, che riguardava la procedura di inizio di attività e l'invio della copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio;

- il **Decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 novembre 2004**, recante l'istituzione e la regolamentazione dell'albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali per l'attività di installazione di impianti, ai sensi dell'art. 109, comma 2 del Capo V - Impianti.

In definitiva il nuovo decreto ministeriale, anche se non rappresenta una autentica riforma della disciplina in materia di attività di installazione di impianti, costituisce un riordino mirato a **razionalizzare, coordinare ed integrare** la precedente disciplina primaria e secondaria, **mantenendo sostanzialmente i principi della precedente impostazione.**

2.2. Le novità di rilievo introdotte dal nuovo regolamento

Ma quali sono le novità più rilevanti introdotte da questo nuovo regolamento?

Da rilevare, in primo luogo, la **estensione del campo di applicazione** della disciplina a tutte le categorie di edifici privati e pubblici, **qualunque ne sia la destinazione d'uso.**

In tal senso il Decreto conferma l'estensione del campo di applicazione della disciplina, già prevista dall'art. 107 del Capo V – impianti del D.P.R. n. 380/2001, a **tutte le categorie di edifici privati e pubblici**, qualunque ne sia la destinazione d'uso, superando la precedente distinzione in base alla quale la legge n. 46/1990 era applicabile agli “*edifici adibiti ad uso civile*” (abitazioni, studi professionali, persone giuridiche private, associazioni, circoli, conventi e simili) e non alle diverse categorie di edifici non ad uso civile (quali gli immobili pubblici, quelli ad uso industriale, produttivo, artigianale, commerciale, agricolo o ad altri usi come gli edifici di culto, le scuole i luoghi di cura, i magazzini, i depositi); solo l'attività relativa agli impianti elettrici era soggetta in ogni caso alla legge n. 46/1990 per tutti gli edifici pubblici o privati con qualsiasi destinazione.

Per quanto riguarda la **classificazione degli impianti**, vengono apportate alcune integrazioni delle denominazioni previste dalla precedente classificazione, apportando parziali ritocchi e accorpamenti (art, 1, comma 2).

I **requisiti di qualificazione professionale** vengono innalzati e resi maggiormente selettivi. Risultano, quindi, aumentati i periodi di inserimenti in imprese abilitate del settore (art. 4).

E' stato rafforzato il **rapporto esclusivo di “immedesimazione” del responsabile tecnico**, prevedendo che tale funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2).

E' stato introdotto in via generale il principio della **redazione del progetto**, per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di tutti gli impianti, esclusi gli ascensori e montacarichi, in quanto regolamentati da apposita normativa (art. 5, comma 1).

Ne vengono previsti due tipi: uno semplificato, che può essere redatto da responsabile tecnico dell'impresa installatrice, e uno più complesso, sottoscritto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche e previsto per impianti di un certo rilievo.

I progetti vanno depositati presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune.

Al decreto sono allegati **due nuovi modelli di dichiarazione di conformità** degli impianti, rilasciati dall'installatore: uno per l'impresa installatrice e uno per gli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici.

A proposito della dichiarazione di conformità almeno due sono le **novità di assoluto rilievo**.

La **prima**, è quella prevista all'articolo 7, comma 6: per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto (27 marzo 2008), nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto dovrà essere sostituito da una "**dichiarazione di rispondenza**" resa, anziché da un installatore, da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore di competenza. Tale documento sostitutivo diviene indispensabile in caso di compravendita dell'immobile, perché, ai sensi dell'art. 13, dovrebbe essere allegato dal venditore al rogito.

La **seconda** novità, che approfondiremo più avanti, è quella prevista all'articolo 8, commi 3, 4 e 5: il committente, entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica e acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, dovrà consegnare al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto o copia della dichiarazione di rispondenza sostitutiva.

Copia della stessa dichiarazione dovrà essere consegnata anche nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto.

Decorso il termine di 30 giorni senza che venga prodotta la dichiarazione di conformità, il fornitore o il distributore, previo congruo avviso, **sospende la fornitura**.

E' stato soppresso l'obbligo di inviare copia della **dichiarazione di conformità** alla Camera di Commercio ma permane l'obbligo di depositarla presso lo sportello unico dell'edilizia del Comune.

Sarà compito dello sportello unico inoltrare copia della dichiarazione alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto per gli opportuni riscontri con le risultanze del Registro delle imprese o dell'Albo delle imprese artigiane e per l'irrogazione delle sanzioni nel caso di eventuali violazioni accertate.

Una lacuna che riteniamo rilevante è quella relativa alla **mancanza assoluta di una disciplina transitoria**.

Lacuna che speriamo sia al più presto sopperita da una Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, che chiarisca alcuni dubbi e colmi le varie lacune presenti nel nuovo decreto, che cercheremo di evidenziare nel corso della trattazione.

2.3. La previsione di nuovi decreti e la revisione del D.M. n. 37/2008

Secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rubricato "**Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici**", entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, dovrà emanare uno o più decreti volti a disciplinare:

- a) *il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;*
- b) *la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;*
- c) *la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).*

In applicazione di questi indirizzi, il Ministero ha confermato che è allo studio una profonda modifica del D.M. n. 37/2008.

Nel successivo comma 2 del medesimo articolo si dispone l'abrogazione dell'articolo 13 del D.M. n. 37/2008, relativo agli obblighi del proprietario nel caso di trasferimento dell'immobile

3. Classificazione degli impianti e ambito di applicazione

L'articolo 1 del D.M. n. 37/2008, al comma 2, presenta una **classificazione degli impianti** che rispecchia quasi integralmente quella precedente, con alcune integrazioni delle denominazioni, qualche ritocco ed alcuni accorpamenti.

Gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sulla sicurezza degli impianti sono i seguenti:

- A) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;**
- B) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;**
- C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;**
- D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;**
- E) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;**
- F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;**
- G) impianti di protezione antincendio.**

Per evidenziare maggiormente le differenze, mettiamo a confronto le due normative: quella prevista nella legge n. 46/1990 e quella del D.M. n. 37/2008.

Tavola n. 1

Nella legge n. 46/1990 – Art. 1	Nel D.M. n. 37/2008 – Art. 1
A. impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;	A. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
B. impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;	B. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
C. impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;	C. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

<p>D. impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;</p>	<p>D. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;</p>
<p>E. impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;</p>	<p>E. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;</p>
<p>F. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;</p>	<p>F. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;</p>
<p>G. impianti di protezione antincendio.</p>	<p>G. impianti di protezione antincendio.</p>

3.1. L'ambito di applicazione secondo la normativa precedente

Nella normativa precedente occorre far riferimento non solo ai **tipi di impianti**, ma anche al **tipo di immobile** ove gli stessi venivano installati.

Solo l'attività relativa agli impianti elettrici era sempre e in ogni caso soggetta alle disposizioni dettate dalla legge n. 46/1990, qualsiasi era il tipo di immobile (art. 1, comma 2, L. n. 46/1990).

Gli altri sei tipi di impianti erano soggetti alle disposizioni della legge n. 46/90 e del relativo regolamento soltanto se relativi ad "*unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili*" (art. 1, 1° comma, D.P.R. n. 447/91).

Secondo quanto stabiliva all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 447/1991 (ora abrogato), per "**edifici adibiti ad uso civile**", ai fini del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 46/1990, si intendevano "*le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili*".

Pertanto, tra gli **edifici non ad uso civile** vi rientrano: sedi di società, attività industriale, attività commerciale, attività agricola, attività di produzione, attività di intermediazione di beni o servizi, edifici di culto, uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini, depositi, immobili destinati a pubbliche finalità, immobili dello Stato o di Enti (pubblici, territoriali, istituzionali o economici).

3.2. Le novità introdotte dalla nuova normativa

Con la nuova normativa, stando a quanto stabilito all'art. 1, comma 1 del D.M. n. 37/2008, le disposizioni dettate dal nuovo decreto si applicano "*agli impianti posti al servizio degli edifici, **indipendentemente dalla destinazione d'uso**, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze*".

Viene poi aggiunto che, nel caso l'impianto sia connesso a reti di distribuzione, le disposizioni del nuovo decreto si applicano **a partire dal punto di consegna della fornitura**.

Dunque, il campo di applicazione della legge n. 46/1990 viene **esteso a tutti gli impianti relativi agli edifici pubblici e privati, prescindendo dalla loro**

destinazione d'uso (quali: uso industriale, produttivo, artigianale, commerciale, agricolo, ecc.).

Si richiama l'attenzione sulla precisazione della norma laddove si fa riferimento a tutti gli impianti collocati non solo all'interno degli edifici, ma anche "**nelle relative pertinenze**", quindi anche in **spazi esterni ma comunque destinati in modo strutturale al servizio dell'edificio**, in ciò superando le incertezze provocate dalla precedente disciplina.

L'ambito di applicazione del decreto n. 37/2008, oltre che agli impianti a servizio degli edifici, si estende, per esempio, anche agli **impianti a servizio delle attività "di processo, commerciali e terziarie"** che si svolgono all'interno degli edifici.

Si ritiene, pertanto, che rientri nell'ambito di applicazione della nuova disciplina anche la produzione e installazione di impianti di refrigerazione per supermercati, di centrali frigorifere, di impianti di banchi e celle frigorifere, ecc. (Si veda a tale proposito la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2008, Prot. 0010368*).

E' inevitabile a questo punto domandarsi che sarà, per esempio, di tutte quelle imprese che, iscritte regolarmente nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane, hanno operato su **impianti di edifici adibiti ad uso industriale, commerciale, artigianale, ecc.**, precedentemente esclusi dalla sfera di applicazione della legge n. 46/1990.

Occorre a questo punto un intervento del competente Ministero che fornisca indicazioni sulla fase transitoria di prima applicazione della nuova disciplina, consentendo a tutte queste imprese regolarmente iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane, la possibilità di conseguire il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio delle predette attività.

A tal fine, sarebbe, dunque, opportuno chiarire, **in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale**, che, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, tutte le imprese regolarmente iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane, che hanno operato o stanno operando su impianti in edifici adibiti ad uso industriale, commerciale, artigianale, agricolo o ad altri usi, precedentemente esclusi dalla sfera di applicazione della legge n. 46/1990, *si considerano abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all'art. 1, come risultanti allo stato di iscrizione nei predetti uffici.*

3.3. Le definizioni relative agli impianti

L'articolo 2 del D.M. n. 37/2008 riporta delle definizioni che riteniamo siano di grande importanza. Ne segnaliamo le principali.

Punto di consegna

Alla lettera a) del comma 1 viene precisato che la disciplina in materia di installazione, laddove l'impianto sia connesso a reti di distribuzione, si applica a partire dal "**punto di consegna**" delle forniture medesime, vale a dire dal punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso e l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente.

Viene così ampliato il concetto di "punto di consegna" delle forniture per gli impianti posti al servizio degli edifici, prevedendo anche il caso in cui gli impianti suddetti sono alimentati da combustibile stoccato in appositi depositi.

Dato che per l'installazione e messa in servizio di tali recipienti esistono numerosi prescrizioni in carico ai costruttori degli apparecchi e alle società distributrici del

combustibile, sarebbe opportuno precisare che la sola fornitura in opera dei suddetti depositi, ad esclusione del collegamento degli stessi all'impianto, non è soggetta all'obbligo di abilitazione alla lettera e) dell'art. 1, comma 2, del nuovo decreto mentre il loro collegamento all'impianto e la messa in servizio di quest'ultimo è subordinata all'accertamento, da parte dell'installatore abilitato, della documentazione ove prevista dalla specifica normativa di riferimento allegando la stessa alla dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del Decreto.

Uffici tecnici interni

Alla lettera c) vengono definiti “**uffici tecnici interni**” le strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4.

All'articolo 3, comma 5, viene stabilito che le imprese non installatrici, che dispongono all'interno di uffici tecnici, sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile tecnico possiede i requisiti previsti all'articolo 4.

Non si capisce per quale motivo non venga espressamente prevista, anche per queste imprese:

- a) che venga effettuata una specifica denuncia al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane nella quale venga, tra l'altro, indicato il responsabile tecnico preposto;
- b) che la dichiarazione di conformità emessa dagli uffici tecnici interni venga depositata presso lo sportello unico per l'edilizia, entro i termini previsti dall'articolo 11 del D.M. n. 37/2008.

Ordinaria manutenzione

Alla lettera d) si definisce “**ordinaria manutenzione**” gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.

Impianti di energia elettrica

Alla lettera e) vengono definiti “**impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica**” i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere.

Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di **autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale**, gli **impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere**, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici.

Impianti radiotelevisivi ed elettronici

Alla lettera f) vengono definiti “**impianti radiotelevisivi ed elettronici**” le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad **installazione fissa**

alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente.

Impianti a gas

Alla lettera g) vengono definiti “**impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas**” l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;

Impianti antincendio

Alla lettera h) vengono definiti “**impianti di protezione antincendio**” gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.

Anche in questo caso, per evidenziare maggiormente le differenze, mettiamo a confronto le due normative: quella prevista nel D.P.R. n. 447/1991 e quella del D.M. n. 37/2008.

Tavola n. 2

Nel D.P.R. n. 447/1991	Nel D.M. n. 37/2008
<p>1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'art. 1 della L. 5.3.1990, n. 46, di seguito denominata "legge", si intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.</p> <p>2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.</p> <p>3. Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con</p>	<p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;</p> <p>b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;</p> <p>c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;</p> <p>d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;</p> <p>e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi</p>

<p>esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.</p> <p>4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.</p> <p>5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.</p> <p>6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.</p>	<p>utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw. nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;</p> <p>f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;</p> <p>g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;</p> <p>h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;</p> <p>i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.</p> <p>l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.</p>
---	--

3.4. Analisi delle novità introdotte

Dall'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 e dalle definizioni riportate all'articolo 2, del D.M. n. 37/20087, si possono evidenziare delle novità importanti e al contempo alcune lacune e imprecisioni, che si spera siano al più presto colmate da apposite istruzioni ministeriali.

- a) Gli **impianti di protezione contro le scariche atmosferiche** vengono accorpati con gli impianti elettrici (lett. A).
- b) Viene prevista un'apposita denominazione relativa agli **impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere automatiche**, che vengono fatti rientrare nell'ambito degli impianti elettrici (lett. A) (art. 2, comma 1, lett. e).
- c) Nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) sono scomparsi i riferimenti, previsti dalla normativa precedente, agli **impianti luminosi pubblicitari**.

Al riguardo, sarebbe opportuno precisare che nella nuova formulazione “*nonchè quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici*” vi rientrano anche gli impianti luminosi pubblicitari posti all'esterno degli edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici stessi.

- d) Nell'ambito degli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento è stata inserita la denominazione degli **impianti di refrigerazione di qualsiasi natura e specie** (lett. C), precedentemente non previsti.

Per quanto riguarda tali impianti, data la genericità della formulazione, sarebbe opportuno che venissero identificati con chiarezza e, data la elevata complessità tecnica richiesta (se riferiti ad edifici ad uso industriale o produttivo), sarebbe anche opportuno tenerli distinti rispetto alle altre tipologie più generiche di impianti di climatizzazione e di condizionamento, magari ad uso domestico, anche ai fini di una corretta individuazione dei requisiti richiesti e dell'accertamento della relativa qualificazione tecnico-professionale che non può non essere differenziata.

- e) Il Regolamento, dopo aver classificato in via generale la tipologia di impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura e specie, inserisce una specificazione, non prevista dalla precedente classificazione, in base alla quale sono comprese anche le “**opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali**”, in ciò riportando un formale riferimento alle opere che normalmente vengono effettuate da parte delle imprese di installazione o, comunque, sono realizzate secondo le loro indicazioni.

Da notare, inoltre, che il Regolamento **non prevede alcuna definizione tecnica** di tale tipologia di impianti.

- f) Nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) sono stati erroneamente equiparati gli impianti “**telefonici**” agli impianti di “**telecomunicazione**”, che costituiscono una tipologia completamente diversa, facendoli così soggiacere alla medesima disciplina.

Solo agli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica soggiacciono, ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti, si deve applicare la normativa specifica vigente.

- g) Viene data una dettagliata descrizione delle componenti facenti parte dell'impianto per la distribuzione del gas (art. 2, comma 1, lett. g), ma **viene omessa una equivalente dettagliata descrizione degli impianti di riscaldamento**, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie.

Si deve, inoltre, rilevare che manca un coordinamento fra la denominazione delle varie tipologie di impianto (riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione) e:

- 1) le disposizioni vigenti in materia di **rendimento energetico nell'edilizia** (Si veda il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, successivamente modificato e integrato dal D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311);
- 2) le disposizioni vigenti in materia di **inquinamento atmosferico** (si veda il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, successivamente modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 – Artt. 267 - 298).

In entrambi i casi si rinvengono definizioni di “*impianto termico*”, di “*climatizzazione estiva e invernale*”² e sarebbe quindi opportuno che ci fosse un coordinamento fra la denominazione delle varie tipologie di impianto.

- h) Per gli impianti elettrici si fa riferimento agli impianti di trasformazione, a quelli di **autoproduzione di energia elettrica fino a 20 Kw nominali**, nonché a quelli posti all'esterno degli edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici (art. 2, comma 1, lett. e).
- i) In merito agli **impianti radiotelevisivi ed elettronici** si fa riferimento alle componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e a 120 V in corrente continua (art. 2, comma 1, lett. f).

3.5. Impianti o parti di impianti non disciplinati dal nuovo decreto

Al comma 3, sempre dell'art. 1 del D.M. n. 37/2008, viene precisato che **gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica**, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Il riferimento riguarda, in primis, gli **ascensori**, e in generale gli **impianti di sollevamento** (i montacarichi, le scale mobili e marciapiedi mobili), che da sempre in Italia sono oggetto di normative specifiche.

Per questo, il D.M. n. 37/2008, molto opportunamente, ha fatto questa esplicita previsione precisando che nel decreto non vengono disciplinati per taluni aspetti gli impianti che sono soggetti ai requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica.

L'installazione di un nuovo ascensore è stata regolamentata con la “**Direttiva ascensori**” **95/16/CE** del 29 giugno 1995, recepita in Italia con il **D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162** (“*Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio*”), in vigore dal 25 giugno 1999.

L'ambito di applicazione di questo regolamento è limitato “*agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV*”.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone;
- b) gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- c) gli ascensori al servizio di pozzi miniera;
- d) gli elevatori di scenotecnica;
- e) gli ascensori installati in mezzi di trasporto;

² Nell'Allegato A del D. Lgs. n. 192/2005, viene data la seguente definizione:

“14. **impianto termico** è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW”.

- f) gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro;
- g) i treni a cremagliera;
- h) gli ascensori da cantiere.

Il regolamento, all'art. 2. definisce solo gli "ascensori" e i "montacarichi".

"Ascensore": un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno.

"Montacarichi": un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno.

Per avere una definizione di **"scala mobile"** o di **"marciapiede mobile"** è necessario rifarsi alla **Norma Europea EN 115**, armonizzata ai fini della **Direttiva Europea 89/392/CEE** ("Direttiva Macchine"), pubblicata dal CEN a Gennaio 1997 e relativa a "norme di sicurezza per la costruzione e la installazione di scale mobili e marciapiedi mobili".

Ai sensi della **EN 115**:

- "**scala mobile**" è l' "installazione azionata da motore con gradini in movimento senza fine, per il trasporto di passeggeri in salita ed in discesa";
- "**marciapiede mobile**" è l' "installazione azionata da motore, con superficie in movimento senza fine (es. segmenti, tappeto) per il trasporto di passeggeri fra due punti allo stesso o a diverso livello".

Con il **Decreto Ministeriale 18 settembre 1975** sono state dettate le "Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico".

4. Requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività

4.1. Premessa

I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di impiantistica sono di ordine generale, di ordine morale e di ordine tecnico-professionale.

Le novità assai rilevanti sono quelle che riguardano i **requisiti di qualificazione professionali**, che risultano innalzati e resi maggiormente selettivi.

In tal senso risultano aumentati i periodi di inserimento in imprese abilitate del settore.

E' stato rafforzato il rapporto esclusivo di **"immedesimazione"** del responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, prevedendo d'ora in poi:

- a) che tale funzione potrà essere svolta **per una sola impresa**;
- b) che tale qualifica sarà **incompatibile con ogni altra attività continuativa** (art. 3, comma 2).

4.2. Requisiti generali

I requisiti di ordine generale sono i seguenti:

- aver raggiunto la maggiore età,
- essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o straniero non comunitario residente in Italia e munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

4.3. Requisiti morali

I requisiti di ordine morali sono i seguenti:

- avere il godimento dei diritti civili;
- non essere stato interdetto o inabilitato;
- non essere stato dichiarato fallito, o in caso di fallimento essere stato riabilitato;
- non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.

4.4. Requisiti tecnico-professionali

I requisiti tecnico-professionali richiesti sono quelli previsti dall'art. 4, comma 1, del D.M. n. 37/2008, successivamente modificato dal comma 50, dell'art. 1, della L. 13 luglio 2015, n. 107, che ha inserito, al comma 1, la seguente lettera a-bis), in vigore dal 16 luglio 2015.

"a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011".

Ne consegue che, accanto alle lauree, risultano ora immediatamente abilitanti all'esercizio dell'attività impiantistica, senza necessità di esperienza professionale, anche i **diplomi di Istituto Tecnico Superiore, Area 1 - Efficienza Energetica**, e precisamente:

- **diploma di tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti;**
- **diploma di tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici;**
- **diploma di tecnico superiore per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile.**

Ricapitolando, dopo la modifica introdotta dalla L. n. 107/2015, i **requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:**

a) **diploma di laurea in materia tecnica** specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

a-bis) **diploma di tecnico superiore** previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011;

b) **diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo**, con specializzazione relativa al settore delle attività di impiantista di cui all'articolo 1 del DM 37/2008 (401 Kb), presso un istituto statale o legalmente

riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie) è di un anno;

c) **titolo o attestato** conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie) è di due anni;

d) **prestazione lavorativa svolta**, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 del D.M.37/2008.

Per evidenziare maggiormente le differenze, rispetto alla normativa precedente, mettiamo a confronto le due normative: quella prevista nella legge n. 46/1990 e quella del D.M. n. 37/2008.

Tavola n. 3

Nella legge n. 46/1990 – Art. 3	Nel D.M. n. 37/2008 – Art. 4
<p>a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;</p> <p>b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 2, comma 1, presso un istituto statale legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;</p> <p>c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;</p>	<p>a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;</p> <p>a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011;</p> <p>b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;</p> <p>c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due anni;</p>

<p>d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.</p>	<p>d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.</p>
---	--

Anche per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali riteniamo di dover formulare almeno due osservazioni.

Innanzitutto non si capisce come mai all'art. 4, comma 1, lett. c) sia stata utilizzata l'espressione "*previo un periodo di inserimento*" difforme da quella utilizzata alla precedente lett. b), nella quale viene invece usata l'espressione "*seguiti da un periodo di inserimento*".

E' ovvio che l'espressione più giusta, che rispecchia lo spirito della norma, è quella utilizzata nella lett. b), secondo la quale **il periodo di inserimento in una impresa del settore deve essere sempre successivo al conseguimento del titolo di studio**.

Sempre in riferimento all'art. 4, comma 1, lett. b), sarebbe, inoltre, opportuno precisare che il periodo di inserimento di almeno 2 anni continuativi **non può includere il periodo di apprendistato**, la cui durata è di almeno 3 anni. Se così non fosse il ruolo del responsabile tecnico potrebbe essere ricoperto da un diplomato che non ha ancora completato il periodo di apprendistato.

Da notare che **solo per gli impianti di cui alla lettera D** (idrici e sanitari) i periodi di esperienza previsti per i diplomati e per i soggetti in possesso di attestato professionale **sono ridotti alla metà**.

Nel successivo comma 2, dell'art. 4, vengono fornite le seguenti precisazioni:

- 1) i periodi di inserimento di cui alle lettere b) (diploma o qualifica) e c) (titolo o attestato) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di **collaborazione tecnica continuativa** nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.
- 2) Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di **collaborazione tecnica continuativa** nell'ambito di imprese abilitate del **settore per un periodo non inferiore a sei anni**.
- 3) Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2 (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie), tale periodo **non può essere inferiore a quattro anni**.

Tali disposizioni sono state espressamente previste al fine di riconoscere valore alle esperienze lavorative o professionali svolte da parte dei **titolari di imprese, dei soci e dei loro collaboratori familiari** che, attraverso lo svolgimento di attività di **collaborazione tecnica continuativa** effettuata nell'impresa mediante l'**"affiancamento" continuo rispetto ad un responsabile tecnico abilitato** operante nell'impresa stessa, hanno la possibilità di conseguire il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali utili all'esercizio dell'attività, anche in assenza di titolo di studio.

Come si può notare, i requisiti tecnico-professionali richiesti per l'esercizio delle attività oggetto della presente trattazione riguardano, come in precedenza:

- a) **il possesso di determinati titoli di studio**, ritenuti abilitanti (*lettere a), b) e c)* (*lauree, diplomi, titolo o attestati professionali*)³;
- b) **una accertata qualificazione professionale** conseguita a seguito di prestazioni lavorative alle dirette dipendenze di imprese operanti nei settori oggetto della legge in esame (*lettera d)*) (*esperienze lavorative*).

Tali requisiti, per loro natura, non sono ascrivibili ad imprese, bensì a persone fisiche.

Nella tabella che segue vengono evidenziati i periodi di inserimento in una impresa del settore richiesti a seconda del titolo di studio o all'attestato professionale posseduto.

Tavola n. 4

Tipologia di impianti	Laurea	Diploma o qualifica	Titolo o attestato	Prestazione lavorativa	Senza titolo di studio
A - Elettrici	==	+ 2 anni consecutivi	+ 4 anni consecutivi	Almeno 3 anni	Almeno 6 anni
B - Elettronici	==	+ 2 anni consecutivi	+ 4 anni consecutivi	Almeno 3 anni	Almeno 6 anni
C - Riscaldamento	==	+ 2 anni consecutivi	+ 4 anni consecutivi	Almeno 3 anni	Almeno 6 anni
D - Idrici	==	+ 1 anno consecutivo	+ 2 anni consecutivi	Almeno 3 anni	Almeno 4 anni
E - Gas	==	+ 2 anni consecutivi	+ 4 anni consecutivi	Almeno 3 anni	Almeno 6 anni
F - Sollevamento	==	+ 2 anni consecutivi	+ 4 anni consecutivi	Almeno 3 anni	Almeno 6 anni
G - Antincendio	==	+ 2 anni consecutivi	+ 4 anni consecutivi	Almeno 3 anni	Almeno 6 anni

E' stato chiesto se, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 37/2008, la qualifica di dipendente "operaio installatore specializzato" debba essere considerato quale livello lavorativo esclusivo ai fini della maturazione dei requisiti professionali ivi previsti, ovvero, qualora un soggetto sia stato direttamente assunto o abbia successivamente conseguito promozioni tali da conseguire la qualifica di "impiegato tecnico" o "quadro direttivo", se si ritenga in ogni caso acquisita la capacità professionale di cui al citato art. 4.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con **Nota del 15 luglio 2008, Prot. 0006378**, richiamando il punto d) del comma 1 dell'art. 4 del D.M. n. 37/2008, ha risposto che la qualifica richiesta, ai fini della maturazione dei requisiti tecnico professionali, deve necessariamente essere quella di "operaio installatore specializzato" e la prestazione lavorativa – con il possesso di tale qualifica – deve avere una durata complessiva **non inferiore a tre anni**, indipendentemente dalla qualifica eventualmente posseduta dal soggetto interessato al momento della valutazione dei citati requisiti.

4.5. La dimostrazione del possesso dei requisiti

La dimostrazione del possesso dei requisiti previsti all'art. 4, comma 1, del D.M. n. 37/2008, dovrà avvenire **tramite autocertificazione**, in ossequio alle disposizioni dettate dal Testo Unico in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, agli articoli 46 e 47.

Per quanto riguarda il **riconoscimento di eventuali titoli esteri** abilitanti all'esercizio delle attività di impiantistica, nella dichiarazione di inizio attività

³ Per un elenco dei titoli di studio ritenuti abilitanti all'esercizio delle attività di impiantistica, si veda l'Appendice A, riportata in calce alla presente trattazione

dovranno essere riportati gli estremi del decreto di riconoscimento da parte del competente Ministero ⁴.

4.6. Le disposizioni dettate dalla legge n. 25 del 1996

Gli articoli 4, 5 e 6 della **Legge 5 gennaio 1996, n. 25** hanno dettato delle disposizioni particolari, rispettivamente, per le coloro che erano già iscritte nel “vecchio” Registro delle ditte come imprese che esercitavano e tuttora esercitano l’attività di impiantistica e per coloro che, anche se non più iscritte, avevano in passato esercitato tale attività.

Il legislatore con l’emanazione di questa disposizione ha inteso creare un peculiare regime derogatorio per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, per consentire a quei soggetti, che pur avendo svolto professionalmente l’attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese, regolarmente iscritte, non si trovino nelle tassative condizioni rispettivamente previste dall’art. 3 della legge n. 46/1990 (ora dall’art. 4 del D.M. n. 37/2008) e dell’art. 7 della legge n. 122/1992.

La ratio della norma sembra pertanto chiaramente orientata nel senso di prevedere un regime di favore per i soggetti ivi contemplati.

L’articolo 4 dispone, infatti, che *“I titolari delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, già iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge all’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, hanno diritto di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali necessari ai fini dell’esercizio dell’attività, previa domanda da presentare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, alla commissione provinciale per l’artigianato o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio”*.

Di tale possibilità si è potuto usufruire solo fino al 20 luglio 1997.

L’art. 6 della medesima legge dispone poi che *“I soggetti che, **ancorchè non più iscritti come imprese** di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della L. 5 marzo 1990, n. 46, ovvero come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387, dimostrino di aver svolto professionalmente l’attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all’albo delle imprese artigiane di cui all’art. 5 della L. 8.8.1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con R.D. 20.9.1934, n. 2011, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali”*.

Sull’argomento è tornato il Ministero delle attività produttive, con la **Circolare n. 3562/C del 7 luglio 2003**, soprattutto in merito alla interpretazione dell’inciso *“ancorchè non più iscritti come titolari ...”*.

Due sono i filoni interpretativi che sono scaturiti.

Secondo il primo indirizzo tale inciso va interpretato come **ampliativo** della disposizione, nel senso che la stessa trova applicazione **anche alle imprese cessate alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 1990 e del D.P.R. n. 387 del 1994** (regolamento di attuazione della legge n. 122/1992, in materia di autoriparazione).

⁴ A tale proposito si deve far riferimento all’apposita pubblicazione predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico dal titolo *“Riconoscimento di titoli di qualificazione professionale acquisiti fuori dall’Italia al fine dell’esercizio in Italia di alcune attività regolamentate”*.

Secondo un'altra interpretazione tale inciso va, invece, interpretato come **restrittivo**, nel senso che la disposizione trova applicazione **solo alle imprese cessate alla data di entrata in vigore delle due predette disposizioni normative**.

Il Ministero, sia in relazione alla ratio della norma che in merito al dato letterale, adotta, nella citata Circolare, la interpretazione in senso ampliativo.

Appare, infatti, irragionevole – conclude il Ministero – pensare che l'articolo 6 abbia voluto attribuire il diritto di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali in parola solo a coloro che possono vantare almeno un anno di regolare attività nei settori in questione prima dell'entrata in vigore, rispettivamente, della legge n. 46 del 1990 e del DPR n. 377 del 1994, e non anche a coloro che possono vantare la medesima esperienza ed in più quella maturata (ovviamente nell'ambito di un esercizio dell'attività conforme alla legge) dopo l'entrata in vigore delle citate norme.

Pertanto, **per quanto riguarda l'attività di impiantistica**, tutti coloro che dimostrano di aver svolto, per almeno un anno prima della data di entrata in vigore della L. n. 46/90 (12 marzo 1990) o dopo, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Per quanto riguarda invece l'attività di autoriparazione, rimane più difficile stabilire quali soggetti vi possano rientrare.

La norma, in questo caso, sembra infatti riferirsi esclusivamente ai “*titolari e soci*” di imprese che hanno operato nei due settori dell'impiantistica e dell'autoriparazione; sono, quindi, da considerare esclusi i “*collaboratori familiari*”.

Sarebbe opportuno che, anche su questo punto, si pronunciasse il competente Ministero fornendo una corretta interpretazione.

5. La figura del responsabile tecnico

5.1. Il rapporto di immedesimazione con l'impresa

Dal disposto di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.M. n. 37/2008 si ricava che l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è subordinato al possesso dei requisiti professionali o da parte del titolare dell'impresa individuale, o dal legale rappresentante di società ovvero da un responsabile tecnico “da essi preposto con atto formale”, che sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del medesimo decreto.

Il responsabile tecnico è, dunque, in alcuni casi, colui che surroga il titolare o i soci (privi dei necessari requisiti tecnico-professionali richiesti) nell'esercizio materiale dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti e, quindi, nella parte dell'attività dell'impresa di prevalente rilievo tecnico.

Il responsabile tecnico è il soggetto a cui è devoluta la responsabilità della conduzione tecnica dell'impresa.

Il responsabile tecnico, preposto all'esercizio di una delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del decreto in commento, come è stato più volte precisato anche nella vigenza della precedente normativa in più Circolari ministeriali, deve avere un “**rapporto di immedesimazione con l'impresa**”; deve, pertanto, essere o dipendente, o socio o familiare o in possesso di apposita procura institoria.

Il termine “**immedesimazione**”, come ha precisato a suo tempo il Ministero dell'industria, con la Circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994, va interpretato in senso stretto e cioè “*riferito alla necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa*”.

Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione - continua lo stesso Ministero - deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al "preposto-responsabile tecnico" di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa.

In passato ci si è spesso chiesti se **una stessa persona potesse essere contemporaneamente responsabile tecnico per più imprese.**

Questo perchè nè nella L. n. 46/90, nè nel relativo regolamento di attuazione, né nel T.U. n. 380/2001 si trovava alcuno specifico divieto a che un medesimo soggetto potesse acquisire la qualifica di responsabile tecnico in più di una impresa.

Il problema è stato in passato affrontato anche dal Ministero dell'industria, senza peraltro giungere ad una conclusione convincente.

In un primo tempo, il Ministero, con la Circolare n. 3239/C del 22 marzo 1991, punti 4a e 4b, aveva assunto una posizione restrittiva, sostenendo che, in linea generale, una stessa persona non poteva assumere l'incarico di responsabile tecnico per più imprese in virtù del "rapporto di immedesimazione" che il responsabile tecnico deve avere con l'impresa.

Successivamente, con la Circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994, punti dal 4c al 4f, pur confermando il concetto di "immedesimazione", inteso come rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa, non ha escluso "sia pure in un numero limitato di ipotesi e in via eccezionale", la possibilità di "accogliere istanze che comportino una duplice immedesimazione".

Cosa si doveva intendere per "numero limitato di ipotesi e in via eccezionale" non è stato mai chiarito.

Il Ministero delle attività produttive è intervenuto nuovamente sulla figura del responsabile tecnico, con la Circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006, ribadendo che "Perché i requisiti posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili direttamente all'impresa deve intercorrere, tra il primo e la seconda, un rapporto di immedesimazione".

Il responsabile tecnico deve cioè assumere con l'impresa un "vincolo stabile e continuativo", che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti.

Sono considerati "immedesimati" con l'impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero:

- il titolare,
- il lavoratore dipendente,
- il socio prestatore d'opera,
- il familiare collaboratore,
- l'istitutore,
- l'associazione in partecipazione.

Per quanto riguarda l'**associazione in partecipazione** è necessario ricordare che l'**art. 53 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81** (*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*) ha decretato il **superamento del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.**

Modificando l'articolo 2549 c.c.⁵, se l'associato è una persona fisica **l'apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.**

⁵ Si riporta il testo del nuovo articolo 2549 C.C. dopo le modifiche apportate dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015:

"Art. 2549. Nozione.

I contratti in atto alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2015), nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

Circa la possibilità che il ruolo del responsabile tecnico di un'impresa individuale di installazione impianti possa essere espresso anche da una società tra professionisti, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 25 luglio 2007, Prot. 7583, ha espresso parere negativo.

Il ruolo di responsabile tecnico può essere svolto anche da uno o più soci di una società tra professionisti, purché il relativo compito venga effettuato da ciascuno dei più professionisti, i cui nominativi siano previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità: dovendosi preventivamente indicare il nominativo del responsabile tecnico, il relativo compito **non può comunque essere svolto direttamente dalla società tra professionisti.**

Tutta questa problematica viene ora superata dal disposto di cui all'art. 2, dell'art. 3 del D.M. n. 37/2008, nel quale viene introdotto un nuovo principio che toglie ogni dubbio: il responsabile tecnico può svolgere tale funzione **per una sola impresa** e la qualifica è **incompatibile con ogni altra attività continuativa.**

Pertanto, al responsabile tecnico di un'impresa – come ha recentemente ribadito il Ministro dello Sviluppo Economico - è **escluso** l'esercizio di **attività autonoma** ovvero di **attività subordinata presso terzi**, dovendo essere **esclusivo** il rapporto professionale che tale soggetto intrattiene con l'impresa, pena la mancanza del requisito richiesto dalla vigente normativa (Si veda: Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 8 agosto 2008, Prot. 0016827)

Anche in questo caso, considerato che manca una norma transitoria, ci si chiede come dovrà comportarsi l'impresa che ha come responsabile tecnico un soggetto che già risulta essere responsabile tecnico anche in altra impresa.

Sarebbe opportuno che venisse previsto un lasso di tempo ragionevole in modo tale da consentire a queste imprese di mettersi in regola con la nuova normativa.

Dovrà inoltre essere chiarito, a nostro parere, cosa si deve intendere con la frase che tale qualifica sarà *“incompatibile con ogni altra attività continuativa”*.

Secondo il nostro parere tale divieto va riferito ad altre attività impegnative al di fuori dell'azienda. D'altro canto, ad un responsabile tecnico non può essere negata la possibilità di ricoprire, all'interno della stessa azienda, anche il ruolo, per esempio, di “direttore tecnico” ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 34/2000, che disciplina l'attestazione da parte delle SOA (*Società Organismi di Attestazione*) dei requisiti dell'impresa per la partecipazione agli appalti.

1. Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

2. Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. (1)

[3. Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificati dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonchè in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.] (2) (3)

(1) Comma così sostituito dall'art. 53, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015.

Si riporta il testo del 2° comma nella sua precedente redazione:

“2. Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associati, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.”

(2) Comma, prima aggiunto dall'art. 1, comma 28, L. 28 giugno 2010, n. 92 e successivamente abrogato dall'art. 53, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015.

(3) Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 53 (Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro) del D.Lgs. n. 81/2015:

“2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.”

Comunque, anche nel caso delle SOA *“i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate”* (art. 26, comma 3, D.P.R. n. 34/2000).

5.2. Le forme di collaborazione

Il criterio discriminatore, per attribuire ad un soggetto, in possesso chiaramente dei requisiti tecnico-professionali, la qualifica di responsabile tecnico, è dato, oltre che dalla qualifica rivestita, dal **tipo di collaborazione o di prestazione lavorativa effettivamente prestata**.

Nella **società in accomandita semplice**, circa la immedesimazione del socio accomandatario non vi sono dubbi, mentre per quanto riguarda il socio accomandante, stante l'espresso divieto di compiere atti di amministrazione (art. 2320, 1^a comma C.C.), l'immedesimazione potrebbe essere ravvisabile solo nel caso lo stesso sia anche socio prestatore d'opera.

I soci accomandanti possono, infatti, "prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori" (Cfr. art. 2320, 2^a comma C.C.).

Nella **società in nome collettivo**, essendo tutti i soci solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali (art. 2291 C.C.) si può ritenere che tutti i soci, anche quelli non amministratori, purchè in possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali ed effettivamente prestino attività lavorativa, possano essere preposti in qualità di responsabili tecnici.

Nell'**associazione in partecipazione**, pur essendo l'impresa di esclusiva pertinenza dell'associante, non esiste alcun ostacolo a che egli deleghi i suoi poteri all'associato o lo proponga, se in possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali, all'esercizio dell'impresa, con la qualifica di responsabile tecnico.

Secondo lo stesso Ministero, la **collaborazione coordinata e continuativa**, così come definita dall'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), non sembrerebbe, invece, configurare con l'impresa un rapporto di immedesimazione in quanto le relative attività sono svolte nel quadro di un rapporto unitario e continuativo "senza impiego di mezzi organizzati".

Il 2° comma, lettera a) dell'art. 49, del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce, infatti, che sono redditi di lavoro autonomo anche i "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa". Si considerano tali, prosegue il comma, i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente in modo abituale, ancorchè non esclusiva, che, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, sono svolte senza vicolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo **senza impiego di mezzi organizzati** e con retribuzione periodica stabilita.

Questa ultima esclusione rende tale tipo di collaborazione incompatibile con l'esercizio materiale delle attività oggetto della L. n. 46/1990 prima, del D.M. n. 37/2008, ora.

5.3. Le forme di nomina del responsabile tecnico

In passato, si riteneva che per la nomina del responsabile tecnico, nel caso si trattava di persona esterna, era sufficiente la **sottoscrizione di una apposita dichiarazione resa nel corpo della denuncia di inizio di attività**, sottoscritta a sua volta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa installatrice.

In particolare, nel caso di società, la nomina del responsabile tecnico doveva, inoltre, avvenire attraverso una apposita denuncia al REA, facendo uso dei modelli

S5 e Intercalare P, compilati attraverso il programma FedraPlus o altri programmi compatibili.

Una volta completata, la pratica doveva essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inviata telematicamente (o presentata su supporto informatico) al Registro delle imprese.

Nel caso di impresa individuale non artigiana andava invece compilato il modello I1, al quale andava allegato un Intercalare P sul quale andavano riportati i dati dell'eventuale responsabile unico.

Il solo modello I1 andava sottoscritto semplicemente dal titolare dell'impresa installatrice.

Sia nel caso di società, che nel caso di impresa individuale, alla modulistica sopra indicata andava allegata la copia della denuncia di inizio attività, sottoscritta nelle forme di cui sopra.

Qualora, per un qualsiasi motivo (dimissioni, morte, ecc.), veniva meno presso un'impresa non artigiana la figura del responsabile tecnico, doveva essere fatta esplicita denuncia di "**sospensione dell'attività**" fino a quando l'impresa stessa non era in grado di nominare un nuovo responsabile tecnico.

Anche la sostituzione del responsabile tecnico era un evento soggetto ad apposita denuncia al Repertorio Economico Amministrativo (REA).

Il nominativo della persona in possesso dei requisiti tecnico-professionali, che rispondeva dell'esercizio delle attività svolte dall'impresa, **doveva risultare in tutte le certificazioni rilasciate dal Registro delle imprese.**

Nel nuovo decreto, per la prima volta, all'art. 3, comma 1, si parla esplicitamente di nomina di responsabile tecnico attraverso un "**atto formale**".

Riteniamo che non sia da escludere che la nomina del responsabile tecnico, anche se si tratta di carica squisitamente tecnica che esula da qualsiasi normativa civilistica, possa avvenire anche attraverso una apposita "**procura institoria**",

Sarebbe opportuno, tuttavia, che venisse chiarito di quale tipo di atto si deve fare ricorso nel caso di nomina di un responsabile tecnico.

Sarà necessario ricorrere ad una scrittura privata autenticata o sarà sufficiente, come in passato, che tale nomina sia contenuta all'interno della dichiarazione di inizio attività, sottoscritta, se persona diversa, sia dal titolare o legale rappresentante che dal responsabile tecnico?

5.4. La responsabilità tecnica nelle imprese artigiane

Per quanto riguarda le imprese artigiane, è necessario tener presente che, in base al disposto di cui all'art. 2, della legge n. 443 del 1985 (legge-quadro per l'artigianato) ⁶, **la figura del responsabile tecnico si identifica, come si è già detto, necessariamente con il titolare dell'impresa**, qualora si tratti di ditta individuale, **con uno dei soci**, qualora si tratti di società.

5.5. I requisiti professionali richiesti

I **requisiti professionali** del responsabile tecnico sono quelli previsti all'art. 4 del D.M. n. 37/2008, che abbiamo riportato al Punto 4 ⁷.

⁶ Si riporta il comma 1 dell'art. 2, della L. n. 443/1985:

"E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo".

⁷ Vedi anche la Tabella B, riportata in calce alla presente trattazione.

Da sottolineare che per il nuovo decreto il responsabile tecnico è anche il soggetto che, in possesso di una **esperienza almeno quinquennale**, è ritenuto idoneo a redigere e a sottoscrivere **gli schemi tecnici**, allegati alla dichiarazione di conformità (Vedi: Punto 7.2.), e le **dichiarazioni di rispondenza** degli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del nuovo decreto) (Vedi: Punto 9.2.).

5.6. Il possesso dei requisiti da parte delle nuove figure contrattuali

Nella Circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006, il Ministero delle attività produttive esamina anche le modalità attraverso le quali i soggetti possono acquisire i requisiti tecnico-professionali per esercitare l'attività in questione.

Oltre al possesso di determinati titoli di studio, la norma prevede il semplice svolgimento dell'attività in questione all'interno di una impresa abilitata allo svolgimento della stessa.

In questo caso si pone il problema di individuare le **modalità di inserimento nell'impresa** che consentono di maturare il requisito in questione.

Nella citata Circolare vengono esaminate alcune di queste figure contrattuali per verificare se rispondano a uno o più dei seguenti requisiti:

1. **dimostrare l'immedesimazione** organica con l'impresa, al fine dell'assunzione del ruolo di responsabile tecnico;
2. dimostrare di aver svolto un'attività lavorativa **alle dirette dipendenze di un'impresa del settore** al fine di maturare il requisito tecnico-professionale;
3. dimostrare di aver svolto un'attività lavorativa **presso imprese del settore** al fine di maturare il requisito tecnico-professionale.

Le figure contrattuali che sono state prese in esame sono:

- a) **la somministrazione di lavoro** o staff leasing;
- b) **il lavoro intermittente** o a chiamata;
- c) **il lavoro ripartito** o job sharing;
- d) **il lavoro a progetto**.

La somministrazione di lavoro

La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (**utilizzatore**) di rivolgersi ad un altro soggetto appositamente autorizzato (**somministratore**), per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore.

Nella somministrazione occorre distinguere due contratti diversi:

- un **contratto di somministrazione**, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale;
- un **contratto di lavoro** stipulato tra il somministratore e il lavoratore.

Entrambi i contratti possono essere stipulati:

- a tempo determinato,
- a tempo indeterminato.

Il prestatore di lavoro somministrato non viene assunto alle dirette dipendenze dell'utilizzatore, ma piuttosto a quelle del soggetto somministrato. Questo fa dedurre che il somministrato non può essere assimilato ad un lavoratore dipendente dell'impresa presso cui esplica la propria attività.

Considerato, tuttavia – come si legge nella Circolare – che il predetto svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, e che si pone quindi, di fatto, rispetto a quest'ultimo, in una relazione riconducibile a

quella del lavoratore dipendente, il Ministero ritiene che, *“ove nel concreto atteggiarsi del rapporto, ricorrano i presupposti indicati in precedenza, nulla osti all'utilizzo di tale figura contrattuale per il conseguimento delle finalità di cui ai punti 1, 2 e 3”*

Lavoro intermittente o a chiamata

Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere **determinate prestazioni di carattere discontinuo o intermittente** (individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale) o per svolgere prestazioni in **determinati periodi** nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (individuati dal D.Lgs. n. 276/2003).

Trattandosi di contratto per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, il Ministero ritiene che lo stesso sia inidoneo ai fini della dimostrazione del requisito dell'immedesimazione e quindi inidoneo a ricoprire la carica di responsabile tecnico.

Ora, considerato che il prestatore di lavoro intermittente viene comunque computato nell'organico dell'impresa in proporzione dell'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre, pur non potendo svolgere il responsabile tecnico in via principale, secondo il Ministero lo stesso può, tuttavia, **svolgere il ruolo di responsabile tecnico in via sostitutiva**, nei casi, ad esempio, di malattia oppure di ferie del responsabile tecnico principale, anche per garantire la piena operatività dell'impresa.

Lavoro ripartito o job sharing

Il lavoro ripartito è un rapporto di lavoro speciale, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa.

La solidarietà riguarda le modalità temporali di esecuzione della prestazione nel senso che i lavoratori possono gestire autonomamente e discrezionalmente la ripartizione dell'attività lavorativa ed effettuare sostituzioni fra loro.

Entrambi sono direttamente e personalmente responsabili dell'adempimento dell'obbligazione.

Questa forma contrattuale ha l'obiettivo di **conciliare i tempi di lavoro e di vita**, attraverso nuove opportunità di bilanciamento tra le esigenze di flessibilità delle imprese e le esigenze dei lavoratori

Ora, considerato che questo rapporto contrattuale può essere ampiamente riconducibile a quello di lavoro subordinato, con la sostanziale differenza della responsabilità solidale per l'adempimento della prestazione lavorativa, secondo il Ministro **“nulla osta al suo utilizzo per la dimostrazione del requisito dell'immedesimazione”**.

Tale rapporto appare inoltre **idoneo anche per l'acquisizione del requisito tecnico-professionale**, “con l'avvertenza che la prestazione dei coobbligati verrà, ovviamente, computata proporzionalmente al tempo effettivamente lavorato (in analogia con il lavoro a tempo parziale)”.

Lavoro a progetto

Il contratto di lavoro a progetto è un **contratto di collaborazione coordinata e continuativa** caratterizzato dal fatto di:

- essere riconducibile a uno o più **progetti** specifici o **programmi di lavoro** o **fasi** di esso;
- essere **gestito autonomamente** dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

La disciplina prevista in materia di lavoro a progetto è finalizzata a prevenire l'utilizzo improprio delle collaborazioni coordinate e continuative e a tutelare maggiormente il lavoratore.

Con il decreto di riforma n. 276/2003, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (i precedenti co.co.co.) vengono sostituiti con il lavoro a progetto.

Rimane invariata la natura giuridica del rapporto di lavoro a progetto che, al pari dei precedenti co.co.co., deve riguardare un'attività prevalentemente personale senza alcun vincolo di subordinazione riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente.

In precedenza, il Ministero delle attività produttive si è sempre dichiarato contrario all'utilizzo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) sia ai fini dell'assunzione della posizione di responsabile tecnico presso un'impresa, sia ai fini dell'acquisizione del requisito tecnico-professionale, ritenendolo un contratto assimilabile a quelli di lavoro autonomo piuttosto che a quelli di lavoro dipendente.

La nuova figura contrattuale non fa che rafforzare tale posizione.

Trattandosi di una figura di "lavoratore autonomo", non è possibile parlare né di immedesimazione né di rapporto di diretta dipendenza e di conseguenza non è possibile procedere alla nomina di responsabile tecnico di un lavoratore a progetto.

5.7. Le nuove figure contrattuali previste dalla riforma del lavoro attuata dal Governo Renzi (Jobs Act)

Dopo la riforma del lavoro del Governo Monti (elaborata dal Ministro Fornero) e le successive modifiche ed integrazioni operata dal Governo Letta (elaborate dal Ministro Giovannini), il nuovo esecutivo guidato da Renzi ha delineato un nuovo programma di riforme che interessano il mondo del lavoro, incentrato sul "**Jobs Act**".

E' stata Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014, la **Legge 10 dicembre 2014, n. 183**, recante "*Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*".

Il provvedimento, **in vigore dal 16 dicembre 2014**, reca **cinque deleghe** alle quali il Governo darà seguito con l'approvazione dei relativi decreti delegati.

Successivamente sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, i primi due decreti attuativi della L. n. 183/2014 (c.d. "Jobs Act"), in vigore del 7 marzo 2015. Si tratta del:

- 1) **Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22**, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";
- 2) **Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23**, recante "*Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*".

Dal 7 marzo 2015 via libera al riordino della normativa sugli ammortizzatori sociali con l'applicazione del nuovo sussidio di disoccupazione (Naspi) e alle assunzioni con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Il **decreto n. 22/2015** introduce tre nuovi istituti:

- 1) **NASpI: nuova assicurazione sociale per l'impiego**, a decorrere dal 1° maggio 2015, per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l'impiego e che abbiano cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni;
- 2) **AsDi: assegno di disoccupazione**, in via sperimentale per l'anno 2015, per i lavoratori che abbiano terminato di fruire la NASpI, non abbiano ancora un impiego e si trovino in condizioni di particolare necessità;
- 3) **Dis-Col: disoccupazione per i collaboratori** iscritti alla Gestione Separata INPS che perdono il lavoro.

Il **decreto n. 23/2015** prevede il **riordino delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni**.

Vengono confermate le seguenti tipologie contrattuali:

- *contratto a tempo determinato;*
- *contratti di somministrazione;*
- *contratto intermittente o a chiamata;*
- *lavoro accessorio (voucher);*
- *apprendistato;*
- *part time.*

Vengono superati:

- *i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro;*
- *il job sharing (lavoro ripartito).*

A partire dal 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del decreto) non potranno essere attivati i contratti di collaborazione a progetto mentre quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro naturale scadenza.

In ogni caso, dal 1° gennaio 2016, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

6. La dichiarazione di inizio attività

6.1. Le formalità previste

Secondo quanto stabilito al comma 3, dell'art. 3, del D.M. n. 37/2008 le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'art. 1 del medesimo decreto devono presentare la "**dichiarazione di inizio attività**", ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990, indicando specificatamente per quali **lettere** a quale **voce**, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarare altresì il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per i lavori da realizzare.

Ricordiamo che, lo stesso articolo 19 prevede che la dichiarazione di inizio attività dovrà essere seguita da un periodo di almeno trenta giorni entro i quali la Pubblica Amministrazione dovrà procedere al riconoscimento dei requisiti.

Trascorsi, poi, almeno trenta giorni l'imprenditore, prima di iniziare effettivamente l'attività dovrà far pervenire alla medesima Pubblica Amministrazione una "**comunicazione di inizio attività**".

Questo meccanismo imposto dall'attuale articolo 19 della legge n. 241 del 1990, che penalizza l'imprenditore rispetto a quanto previsto in precedenza sempre dallo stesso articolo 19, dove si prevedeva la "denuncia di inizio attività", è stato in pratica disatteso da tutte le Camere di Commercio, le quali hanno preferito applicare ancora oggi l'istituto della "**denuncia di inizio attività**", ai sensi del disposto di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 e dell'art. 9 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

La differenza tra i due istituti è sostanziale: la "denuncia di inizio attività", contrariamente alla "dichiarazione di inizio attività", **consente di iniziare immediatamente l'attività**, il giorno stesso in cui viene presentata.

Le norme appena citate, che prevedevano la "denuncia di inizio attività" anche se non sono state mai abrogate esplicitamente, **devono ora intendersi abrogate implicitamente e quindi non più applicabili**.

All'articolo 3, comma 4 del D.M. n. 37/2008 viene confermata una procedura semplificata consistente nella possibilità di presentazione contestuale della "*dichiarazione di inizio attività*" e della "*domanda di iscrizione*" all'Albo delle imprese artigiane o, per le altre imprese, al Registro delle imprese.

Le imprese artigiane devono, infatti, presentare tale dichiarazione unitamente alla domanda d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana.

Le altre imprese devono presentare tale dichiarazione, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del Registro delle imprese.

Questa procedura ci fa pensare che il legislatore quando ha scritto questa disposizione aveva in mente non la "*dichiarazione di inizio attività*", come prevista dall'attuale art. 19 della legge n. 241/1990, ma la "*denuncia di inizio attività*".

Diversamente non si capirebbe quando e a chi debba essere presentata la successiva "*comunicazione di inizio attività*", prevista sempre dallo stesso articolo 19 della legge n. 241/1990 e che di fatto segna l'inizio effettivo dell'attività, una volta che è già stata presentata la domanda di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane.

Per concludere, stando quanto disposto al comma 3, dell'art. 3 del D.M. n. 37/2008, nel quale si fa un esplicito rinvio all'art. 19 della legge n. 241/1990, le Camere di Commercio non possono più scegliere l'istituto della "denuncia di inizio attività", ma devono acquisire la "*dichiarazione di inizio attività*", la quale dovrà successivamente essere seguita dalla "*comunicazione di avvio dell'attività*".

Ma contrariamente a quanto previsto al comma 4, dello stesso articolo 3, crediamo che l'iter giusto da seguire nel caso di domanda / denuncia di inizio attività sia il seguente:

- 1) l'impresa che intende avviare un'attività di installazione di impianti, deve effettuare la "**dichiarazione di possesso dei requisiti**", ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, presentando in **forma cartacea**, al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, l'apposito modulo di "*dichiarazione di inizio attività*";
- 2) l'ufficio ricevente dovrà rilasciare **apposita ricevuta** apponendo sulla dichiarazione un timbro a datario di pervenuto e inviandola alla protocollazione;
- 3) decorsi almeno trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di possesso dei requisiti, l'impresa dovrà presentare, **in forma cartacea o telematica**, la "**comunicazione di avvio dell'attività**" in allegato alla domanda o alla

denuncia da presentare, a seconda dei casi, al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane ⁸.

E' a questo punto che vanno pagati: l'imposta di bollo sulla domanda o denuncia, i diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio e la tassa di concessione governativa.

Tutta questa normativa andrà ora coordinata sia con le disposizioni in materia di "**Comunicazione Unica**", introdotta dall'art. 9 del Decreto-legge n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007. (che, ricordiamo, sarà obbligatoria a decorrere dal prossimo 20 agosto), sia, almeno per le imprese artigiane, con le norme regionali che regolano la procedura di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

A tale riguardo occorre anche evidenziare che alcune Regioni, al fine di conformarsi ai nuovi criteri previsti dalla Comunicazione Unica, stanno modificando le proprie norme introducendo (come peraltro già avviene in Lombardia ed in Puglia) una diversa procedura di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, non più su presentazione di "domanda", ma in base ad apposita "dichiarazione", o autocertificazione dell'interessato, attestante la sussistenza dei requisiti di legge, che coincide con la medesima Comunicazione Unica e che determina direttamente l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

In tali casi viene prevista la potestà da parte delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato di disporre appositi accertamenti in una fase successiva alla presentazione di tale comunicazione, con facoltà di adottare anche eventuali provvedimenti di cancellazione dall'Albo laddove accertino la carenza dei requisiti di legge.

Le **imprese non installatrici**, che dispongono di **uffici tecnici interni** sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4 (art. 3, comma 5, D.M. n. 37/2008).

Non si capisce per quale motivo non sia stata prevista, anche per queste imprese, la presentazione della dichiarazione di inizio attività con la nomina del responsabile tecnico.

6.2. Il contenuto della dichiarazione di inizio attività

Nella dichiarazione di inizio attività dovrà essere:

- a) specificato per quale **lettera** e per quale **voce**, di quelle elencate nell'art. 1, comma 2, si intende esercitare l'attività;
- b) dichiarato il **possesso dei requisiti tecnico-professionali** richiesti per i lavori da realizzare (art. 3, comma 3, D.M. n. 37/2008).

Ai fini di un uniforme valutazione tra le Camere di Commercio e le Commissioni provinciali dell'artigianato, sarebbe opportuno che fosse chiarito che è possibile riconoscere la qualificazione professionale **limitatamente ad una specifica "voce" all'interno della "lettera" di appartenenza** a due sole condizioni:

- a) che la "voce" corrispondente risulti espressamente contemplata dalle varie "lettere" e
- b) che la limitazione risulti tecnicamente compatibile.

6.3. I costi

⁸ Per le Regioni dove la pratica artigiana viene presentata al Comune del luogo di esercizio dell'attività, tale comunicazione, unita all'apposito modello, dovrà naturalmente essere presentata presso il rispettivo Comune.

Il D.M. 29 novembre 2004, che ha adeguato i diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio, ha introdotto una novità, entrata in vigore dal 3 dicembre 2004, che riguarda i diritti di segreteria dovuti dalle imprese che esercitano le attività di impiantistica, di autoriparazione, di pulizia e di facchinaggio.

Per le imprese che presentano denunce di iscrizione o di modificazione relative all'esercizio di una o più di queste attività il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a **15.00 euro**, nel caso di tratti di società, a **9.00 euro**, nel caso si tratti di imprese individuali ⁹.

Secondo quanto stabilito nella **Risoluzione 353/E del 5 dicembre 2007**, emanata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, per tutte le attività regolamentate (*autoriparazione, impiantistica, imprese di pulizia e facchinaggio*) e per l'esercizio del commercio all'ingrosso deve essere pagata, in sede di comunicazione di inizio dell'attività al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, la **tassa di concessione governativa nell'attuale importo di € 168,00**

6.4. Il certificato di riconoscimento

Le imprese alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un **certificato di riconoscimento**, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992.

Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali è inserito senza soluzione di continuità nel corpo dei certificati anagrafici, prima della firma del funzionario responsabile e della data del rilascio, attualmente in uso da parte delle Camere di Commercio e delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

Il certificato, a seconda che l'impresa sia artigiana o meno, viene rilasciato, rispettivamente, dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, o dalle Camere di Commercio (ufficio del Registro delle imprese) competenti per territorio (art. 3, comma 6, D.M. n. 37/2008).

7. La progettazione obbligatoria degli impianti

Secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 1, del D.M. n. 37/2008, "per **l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti** di cui all'articolo 1, comma 2, lettere A), B), C), D), E) e G) è **redatto un progetto**".

Viene prevista l'eccezione degli impianti relativi alla lettera F) (ascensori e montacarichi), in quanto per questi tipi di impianti esiste una specifica normativa.

7.1. Soggetti abilitati alla redazione del progetto

Vengono previsti **due tipi**: uno più complesso, redatto da professionisti e uno semplificato, redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Per gli impianti al di sopra di determinate soglie dimensionali, la redazione del progetto deve essere affidata a **professionisti** iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche, mentre per le altre opere di installazione al di sotto delle medesime soglie, la redazione del progetto può essere

⁹ Per quanto riguarda i costi relativi ai **diritti di segreteria**, si veda l'Appendice B riportata in calce alla presente trattazione.

affidata, in alternativa, al **responsabile tecnico** dell'impresa installatrice (art. 5, comma 1, D.M. n. 37/2008).

In questo secondo caso viene prevista una forma di progettazione semplificata. Infatti, l'elaborato tecnico farà parte della dichiarazione di conformità e sarà costituito dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera (art. 7, comma 2, D.M. n. 37/2008).

7.2. Le soglie dimensionali

Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dovrà essere **redatto da un professionista** iscritto agli albi professionali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

- a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), **per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche** di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
- d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
- e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di **canne fumarie collettive ramificate**, nonche' impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora;
- g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

7.3. La documentazione da allegare al progetto

I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte.

I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli

Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

I progetti contengono almeno gli **schemi dell'impianto** e i **disegni planimetrici** nonché una **relazione tecnica** sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

Il progetto dovrà essere **depositato presso lo sportello unico per l'edilizia** del Comune in cui deve essere realizzato l'impianto, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori (art. 11, D.M. n. 37/2008).

Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono **connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività**, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio (art. 11, comma 2 del D.M. n. 37/2008).

7.4. Sulla obbligatorietà del progetto

La formulazione della norma di cui al comma 1 dell'art. 5 si presenta assai generica e questo potrebbe causare diverse interpretazioni a cui potrebbe far seguito una diversità di comportamenti.

Quando è obbligatoria la redazione del progetto?

Stando alla formulazione della norma citata, tale obbligo al di sopra delle soglie fissate dall'art. 5, comma 2, potrebbe risultare applicabile non solo per le opere strutturali di nuova installazione, ristrutturazione o rifacimento degli impianti, ma anche per tutti i successivi interventi di ampliamento, anche di lieve entità, ovvero di semplice modifica o per "*interventi di manutenzione straordinaria*", intesi come interventi, con rinnovo e/o sostituzione di parti dell'impianto, che non modificano in modo sostanziale le sue prestazioni, destinati a riportare l'impianto stesso alle condizioni ordinarie di esercizio. Si tratta di interventi che richiedono l'utilizzo di una strumentazione particolare, di uso non corrente, e che comunque non rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria.

Una tale interpretazione porterebbe sicuramente a conseguenze piuttosto pesanti, sia dal punto di vista dei costi (onorari per i professionisti) che degli adempimenti (redazione del progetto sempre obbligatorio), senza alcuna reale esigenza di tutela della sicurezza.

Considerato che la progettazione obbligatoria da parte dei professionisti al di sopra di determinate soglie viene richiesta sulla base della complessità tecnica dell'impianto, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e della normativa tecnica di sicurezza, sarebbe opportuno che il competente Ministero prevedesse di adottare una linea interpretativa secondo la quale la redazione del progetto, da parte dei professionisti, sia resa obbligatoria solo nei casi di interventi di natura strutturale.

Naturalmente, sarebbe ulteriormente opportuno che venissero precisate con esattezza le seguenti tipologie di intervento: installazione, trasformazione,

ampliamento, puntualizzando che, nel caso di installazione, si deve ricomprendere la realizzazione di un impianto non esistente in precedenza o il rifacimento strutturale di un impianto già esistente; mentre, sia nel caso di trasformazione che di ampliamento, si deve ricomprendere solo la realizzazione di modifiche o di ampliamenti strutturali ad impianti già esistenti.

Pertanto, potrebbero essere esclusi dall'obbligo della redazione del progetto, per esempio, tutti gli interventi di modifica o riparazione, di sostituzione o ripristino, o comunque di interventi di straordinaria manutenzione, effettuati sugli impianti già esistenti.

Tenendo comunque presente che, per tali interventi, rimarrebbe l'obbligo della redazione del progetto da parte del responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

8. La manutenzione ordinaria

All'articolo 2, comma 1, lettera d) del D.M. n. 37/2008 si definisce "**ordinaria manutenzione**" gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.

All'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto si stabilisce che la manutenzione ordinaria degli impianti **non comporta**:

- a) la redazione del progetto,
- b) il rilascio dell'attestazione di collaudo,
- c) l'intervento di una impresa abilitata ai sensi dell'art. 3, diversamente dagli interventi di manutenzione straordinaria.

Tale disposizione, peraltro già contenuta nella legge n. 46/1990, non si applica agli impianti termici soggetti alle disposizioni di cui al **D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192**, per i quali è richiesto l'intervento di imprese abilitate per la lettera C) e, nel caso degli impianti a gas, per la lettera E), sia nei casi di manutenzione straordinaria che in quelli di manutenzione ordinaria.

Le imprese abilitate, al termine delle operazioni di controllo e di manutenzione, sono tenute a redigere un *rapporto tecnico* secondo i modelli allegati F e G allegati al D. Lgs. n. 192/2005 (Si vedano a tale proposito: Circolare MICA del 12 aprile 1994, n. 233/F; Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 maggio 2006, Prot. 0008895).

Ai sensi del comma 2, dell'articolo 10, sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le **installazioni per apparecchi per usi domestici** e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

Ai sensi del successivo comma 3, per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

Quanto ai casi per i quali è obbligatoria la tenuta del **libretto d'uso e di manutenzione dell'impianto**, il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta a dei quesiti interpretativi posti da Confedilizia, ha precisato che si individuano i seguenti casi obbligatori:

- a. per gli appartamenti di civile abitazione, solo l'eventuale impianto di riscaldamento autonomo;

- b. per tutti gli edifici di civile abitazione (impianti condominiali): il libretto dell'impianto di riscaldamento centralizzato e il libretto dell'ascensore, ove tali impianti siano presenti;
- c. per gli edifici adibiti a uso diverso (commerciale o industriale): oltre agli impianti sopra indicati, la documentazione relativa a ogni ulteriore impianto presente (cabina di trasformazione elettrica, gruppo elettrogeno, impianto di condizionamento e aerazione, scale mobili e altri impianti, secondo la disciplina del D.P.R. n. 547/1955 e del D.P.R. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni).

9. La dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti

Ai sensi del comma 1, dell'art. 8 del D.M. n. 37/2008, il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3, regolarmente iscritte nel Registro delle imprese io all'Albo delle imprese artigiane, in quanto in possesso di tutti i requisiti fissati all'art. 4 del medesimo decreto..

Al successivo comma 2 del medesimo art. 8, si stabilisce che *“il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite”*.

Secondo quanto stabilito all'art. 6 del D.M. n. 37/2008, le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.

Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.

Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

9.1. Soggetti tenuti al rilascio della dichiarazione

Ai sensi dell'articolo 7 del D.M. n. 37/2008, al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente **"una dichiarazione di conformità"** degli impianti realizzati nel rispetto delle norme dettate dal precedente articolo 6.

Tale dichiarazione dovrà essere redatta in base all'apposito modello di cui all'**Allegato I** del D.M. n. 37/2008 e dovrà contenere:

- b) la relazione contenente la **tipologia dei materiali impiegati**;
- c) il **progetto** di cui all'art. 5.

Come si è già detto, nei casi in cui il progetto venga redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, l'elaborato tecnico farà parte della dichiarazione di conformità e sarà costituito dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera (art. 7, comma 2, D.M. n. 37/2008).

La dichiarazione di conformità e il progetto sono **documenti complementari**, in quanto il progetto rappresenta ciò che l'impiantista si propone di realizzare, mentre la dichiarazione di conformità attesta l'avvenuta realizzazione dell'impianto secondo il progetto.

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.

Nella dichiarazione di conformità e nel progetto dovrà essere espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

La dichiarazione di conformità è rilasciata anche **dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici**, secondo il modello di cui all'**Allegato II** del decreto in commento.

9.2. L'attestato di rispondenza

Una novità importante è quella che si rileva al comma 6 dell'art. 7, del decreto in commento.

Come abbiamo detto in precedenza, nel D.M. n. 37/2008 è stata prevista una disposizione volta a riconoscere una **competenza "peritale" in capo ai responsabili tecnici** delle imprese abilitate all'installazione (e non solo ai professionisti) consistente nella facoltà di attestare la conformità di impianti esistenti alla regola d'arte.

Tale facoltà può essere esercitata dai responsabili tecnici delle imprese abilitate di installazione nell'ambito delle proprie competenze relative alle soglie dimensionali degli impianti per le quali non è richiesta la progettazione obbligatoria da parte dei professionisti.

In tal senso, al comma 6 dell'art. 7 del D.M. n. 37/2008, si prevede che il committente o il proprietario, che alla data di entrata in vigore del decreto non siano in possesso della dichiarazione di conformità, sono tenuti ad acquisire un **attestato di rispondenza** dello stato dell'impianto alla regola d'arte rilasciato rispettivamente, da un professionista abilitato ed iscritto all'Albo che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni, per gli impianti al di sopra delle soglie per la progettazione obbligatoria, e per le altre classi di impianti al di sotto delle medesime soglie, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di **responsabile tecnico di un'impresa abilitata**, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Tale documento sostitutivo, come vedremo più avanti, potrebbe divenire indispensabile in caso di compravendita dell'immobile, in quanto, ai sensi dell'art. 13, potrebbe essere richiesto dal venditore in allegato al rogito.

9.3. Il deposito delle dichiarazioni di conformità e del certificato di collaudo

9.3.1. Secondo la precedente normativa

Secondo la precedente normativa (art. 9, L. n. 46/1990; art. 9, comma 4, D.P.R. n. 558/1999), copia della dichiarazione di conformità doveva essere inviata, entro sei mesi dal termine dei lavori, anche cumulativamente, a cura dell'impresa installatrice alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa aveva la propria sede.

La Camera di Commercio doveva provvedere ai conseguenti riscontri con le risultanze del Registro delle imprese e alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'art. 14 della L. n. 689/1981, delle eventuali violazioni accertate.

Alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvedono, ai sensi del D. Lgs. n. 112/1998, le Camere di Commercio.

Alla violazione della suddetta norma conseguiva una sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 della legge n. 46/1990.

9.3.2. Secondo la nuova normativa

Secondo quanto stabilito dall'art. 11, del D.M. n. 37/2008, per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettere A), B), C), D), E), G) ed H), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita **presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto**, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori:

- b. la dichiarazione di conformità,
- c. il progetto di rifacimento dell'impianto o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Dunque, **non viene più espressamente previsto alcun deposito delle dichiarazioni di conformità presso la Camera di Commercio.**

Del resto il comma 3 dell'articolo 7 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, nel quale si stabiliva che "*Copia della dichiarazione e' inviata dal committente alla Commissione provinciale per l'artigianato o a quella insediata presso la Camera di Commercio*" era stato abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, con decorrenza 15 dicembre 1994.

Si tratta di una semplificazione assolutamente condivisibile in quanto consente di avere un unico punto di raccolta della documentazione a corredo de sistema edificio-impianto.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 11, del D.M. n. 37/2008, lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del Registro delle imprese o dell'Albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

9.4. La dichiarazione di conformità, il collaudo e il certificato di agibilità

Ai sensi dell'articolo 9 del D.M. n. 37/2008, il certificato di agibilità viene rilasciato dalle competenti autorità **previa acquisizione** della dichiarazione di conformità nonché del certificato di collaudo degli impianti installati.

Ricordiamo che l'art. 25 del T.U. 380/2001 prevede che il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività per i seguenti interventi edilizi:

- nuove costruzioni;

- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati negli stessi,

entro 15 giorni dalla data d'ultimazione dei lavori di finitura dell'immobile, deve presentare allo sportello unico del Comune:

1. la richiesta di rilascio del certificato d'agibilità;
2. la richiesta di accatastamento dell'edificio;
3. una propria dichiarazione di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine all'avvenuta prosciugatura dei muri ed alla salubrità degli ambienti;
4. una **dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati** negli edifici ad uso civile alla prescrizioni di cui agli artt. 113 e 117 dello stesso T.U., nonché all'art. 1 della L. 10/1991 (*sul risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*), ovvero **certificato di collaudo** degli stessi, ove previsto, ovvero ancora **certificazione di conformità degli impianti inerenti alla sicurezza degli impianti** prevista dagli artt. 111 e 126 del T.U.;
5. il certificato di collaudo statico (per le costruzioni in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica) disciplinato dall'art. 67 del T.U.;
6. il certificato del competente ufficio tecnico regionale attestante la conformità alla normativa antisismica;
7. una dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in tema di barriere architettoniche.

L'agibilità è da intendersi come attestata anche nel silenzio dell'amministrazione comunale, una volta che siano trascorsi inutilmente dalla presentazione della domanda:

- a. **30 giorni**, qualora nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire sia stato acquisito il parere espresso dall'ASL;
- b. **60 giorni**, nel caso di autodichiarazione afferente i contenuti del parere stesso.

Quanto all'individuazione degli impianti che necessitano di collaudo e ai **rapporti fra collaudo e dichiarazione di conformità**, il Ministero dello Sviluppo Economico, rispondendo a dei quesiti interpretativi posti da Confedilizia precisa che esiste una profonda differenza tra lo specifico collaudo (previsto normativamente solo per alcuni impianti) e la dichiarazione di conformità, resa dall'impresa installatrice circa la rispondenza di quanto realizzato alle norme di sicurezza applicabili.

In alcuni casi, sostiene il Ministero, la dichiarazione di conformità vale non come collaudo, ma come omologazione (cioè prima verifica) degli impianti, così come accade per i dispositivi di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche (D.P.R. n. 462/2001).

Fatte salve le normative più rigorose riferite a specifiche attività industriali "a rischio" (legge "Seveso", impianti nucleari ...), attualmente non si rinvencono impianti negli edifici di civile abitazione sottoposti a collaudo.

Alcuni impianti condominiali oggi sottoposti a marcatura CE, dovevano in precedenza essere collaudati e quindi devono essere tuttora accompagnati dal certificato di collaudo a suo tempo rilasciato.

In particolare:

- gli **impianti di ascensore in servizio privato** venivano collaudati dall'ENPI prima e ISPEL dopo, fino all'entrata in vigore del D.P.R. n. 162/1999 di attuazione della direttiva 95/16/CE entrato in vigore il 25 giugno 1999;
- le **caldaie condominiali** cioè di potenza superiore a circa 35kW, dovevano essere collaudate dall'ANCC e successivamente dall'ISPEL, fino al D. Lgs. n. 93/2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE, entrato in vigore il 19 aprile 2000.

9.5. La dichiarazione di conformità al fornitore

Un'altra novità di assoluto rilievo è quella prevista all'articolo 8, commi 3, 4 e 5.

Il committente, **entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura** di gas, energia elettrica e acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, dovrà consegnare al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto o copia della dichiarazione di rispondenza sostitutiva.

Copia della stessa dichiarazione dovrà essere consegnata anche nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto.

Decorso il termine di 30 giorni senza che venga prodotta la dichiarazione di conformità, il fornitore o il distributore, previo congruo avviso, **sospende la fornitura**.

E' evidente che qui il decreto riprende, ampliandole ai diversi altri impianti, le norme dettate dall'Autorità dell'energia elettrica e il gas con la deliberazione n. 40/2004 del 18 marzo 2004, concernente "*Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas*".

Il citato regolamento si applica, naturalmente, ai soli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.

La delibera descrive dettagliatamente le varie modalità e gli iter burocratici, fornendo anche un'apposita modulistica, che il nuovo decreto non fornisce.

Sarebbe, in ogni caso opportuno, che vi fosse un coordinamento con tale materia.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, anche per fugare dubbi e cancellare le possibili preoccupazioni degli utenti e dei fornitori, con un **Comunicato stampa del 10 aprile 2008**, ha fornito chiarimenti anche in merito a questa nuova disposizione precisando, innanzitutto, che le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 si riferiscono espressamente all'allacciamento di **nuove forniture**. Ne consegue che qualsiasi modifica del contratto di fornitura già avviato (cambio del gestore o delle condizioni di fornitura o subentro ad un precedente utente, anche a seguito di temporanea disattivazione) non determina l'obbligo di consegna della dichiarazione di conformità o di rispondenza.

Altro chiarimento fornito dal Ministero è il seguente: per le utenze esistenti, la dichiarazione di conformità o di rispondenza deve essere consegnata solo in caso di aumento della potenza impegnata se l'aumento consegue a interventi che impongono di per sé il rilascio della dichiarazione di conformità; oppure se l'aumento avviene nei rari casi in cui il decreto impone di redigere il progetto per i nuovi interventi (si tratta di impianti di notevole rilievo sotto il profilo della sicurezza presenti, il più delle volte, o nei condomini o in esercizi produttivi o commerciali di un certo rilievo).

Il terzo chiarimento è relativo al caso in cui la fornitura riguarda un impianto condominiale. In questo caso, la documentazione relativa agli impianti condominiali riguarda solo la parte comune dell'edificio e quindi degli impianti, mentre la documentazione relativa al singolo appartamento non comprende le parti comuni dell'edificio, e quindi nulla loderà essere allegato al riguardo.

Da quanto sopra si deduce che i casi in cui deve essere consegnata la dichiarazione di conformità dell'impianto al gestore della rete stessa sono solo tre:

- 1) quando si tratta di **nuovo impianto** in un edificio appena costruito;
- 2) quando si chiede **l'aumento di potenza dell'impianto in seguito ad interventi che impongono il rilascio della dichiarazione di conformità**, quali, ad esempio, l'incremento della potenza del contatore elettrico;

3) quando si chiede **l'aumento di potenza dell'impianto anche senza interventi, ma solo in casi particolari**, quali, ad esempio, il superamento dei 6 kilowattora di potenza elettrica.

In tutti gli altri casi, la dichiarazione di conformità è un documento che l'installatore è tenuto a rilasciare alla fine degli interventi e che bisognerà solo di trasmettere in copia al distributore o fornitore di acqua, luce o gas.

La mancata consegna della dichiarazione di conformità al distributore o fornitore delle utenze, oltre alla **sospensione delle utenze**, è soggetta alla **sanzione amministrativa** pecuniaria **da 1.000,00 a 10.000,00 euro**, con riferimento all'entità e complessità dell'impianto e al grado di pericolosità.

Tale sanzione verrà applicata anche ai gestori o fornitori delle utenze nel caso in cui non richiedano la documentazione all'utente.

10. Le verifiche sugli impianti e l'elenco dei verificatori

10.1. La verifica degli impianti e la formazione degli elenchi dei verificatori nella precedente normativa

Il nuovo decreto n. 37/2008, a parte alcune previsioni marginali, non si occupa delle verifiche da effettuare sui vecchi e sui nuovi impianti. Verifiche che sono necessarie e indispensabili per riscontrare la rispondenza degli impianti alla regola dell'arte.

E' necessario per questo rifarsi alle vecchie regole dettate dall'articolo 14 della legge n. 46/1990, rimasto peraltro in vigore.

In detto articolo si stabilisce che *"1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1 secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.*

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta".

L'art. 9 del D.P.R. n. 447/1991, concernente il regolamento della legge n. 46/1990 (ora integralmente abrogato), prevedeva che la scelta del libero professionista doveva essere fatta nell'ambito di **appositi elenchi** conservati presso le Camere di Commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze.

Con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 3 agosto 1995, prima, e del 6 aprile 2000, poi sono stati adottati gli schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle Camere di Commercio.

Negli elenchi dei verificatori potevano iscriversi: **ingegneri, laureati in chimica industriale, architetti, periti industriali, periti chimici e geometri.**

La predisposizione degli elenchi veniva effettuata annualmente da parte delle Camere di Commercio e le domande relative all'iscrizione venivano approvate con deliberazione della Giunta camerale (oggi dal Dirigente competente del servizio).

La delibera veniva successivamente inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dello Sviluppo Economico per l'approvazione.

L'iscrizione nelle varie sezioni dell'elenco avveniva sulla base della dichiarazione dell'interessato ¹⁰ confermata da una dichiarazione rilasciata dall'Ordine o Collegio professionale di appartenenza, nella quale veniva attestato che l'attività per la quale si chiedeva l'iscrizione rientrava nelle competenze professionali previste dallo specifico ordinamento professionale (Cfr. art. 2, D.M. 6 aprile 2000).

Per l'iscrizione era dovuta l'imposta di bollo, nell'attuale importo di 14,62 euro e il pagamento dei diritti di segreteria nell'attuale importo di 31,00 euro.

10.2. La verifica degli impianti dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 37/2008

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 37/2008 è stata operata una ridefinizione del quadro normativo disciplinante l'attività di impiantistica non completamente raccordabile alla normativa istitutiva dell'Elenco dei Verificatori Impianti previsto dall'art. 14 della legge 46/1990.

Tuttavia, considerato che tale articolo è rimasto in vigore, si deve desumere che, ancora oggi, **per eseguire i collaudi**, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della normativa vigente, i **Comuni**, le **Aziende Sanitarie Locali (ASL)**, i **Comandi provinciali dei Vigili del fuoco** e l'**Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)** hanno la facoltà di avvalersi della **collaborazione dei liberi professionisti**, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità che sono state successivamente stabilite dal regolamento di attuazione, che peraltro è stato integralmente abrogato.

Dunque, viene ancora, come in passato, consentito agli Eni di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti, ma non ne viene più indicata alcuna modalità.

Non è, pertanto, esclusa la possibilità che gli Enti di cui sopra si possano avvalere di liberi professionisti, non attingendo necessariamente dagli Elenchi tenuti dalle Camere di Commercio, ma affidando direttamente l'incarico mediante un **avviso di selezione pubblica**, nel quale siano precisati i requisiti richiesti e l'oggetto dell'incarico.

A questo punto è lecito e doveroso chiedersi che fine faranno gli **"Elenchi dei Verificatori"** presenti presso le Camere di Commercio, considerato che il regolamento di attuazione della legge n. 46/1990 (D.P.R. n. 447/1991), che ne stabiliva la formazione e le modalità di tenuta, è stato integralmente abrogato?

Le Camere di Commercio dovranno continuare a tenere e ad aggiornare gli elenchi dei verificatori, previsti dalla precedente normativa o non sono più tenute a tale incombenza?

Si deve rilevare che, di fronte ad una carenza vistosa della normativa, le Camere di Commercio stanno adottando modalità operative diverse: alcune continuano ad aggiornare gli elenchi, altre hanno dismesso la tenuta degli stessi, ritenendoli abrogati. ¹¹

Non essendo accertata la prosecuzione dell'operatività dell'Elenco Verificatori Impianti, non rimane che restare in attesa di ulteriori interventi normativi che chiariscano tale aspetto.

Del resto, si attendono ancora quei decreti previsti dal comma 13, lett. a), dell'art. 11-quaterdecies della legge n. 248/2005, di conversione del D.L. n. 203/2005, che

¹⁰ Si veda l'apposito modello "Domanda di iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti", riportato nella sezione "Modulistica".

¹¹ Le Camere di Commercio del Triveneto hanno ritenuto di interpretare che, per effetto dell'abrogazione del D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 e della Legge n. 46 del 1990 (ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16), sia stato **abrogato l'elenco dei verificatori**, di cui all'art. 9 del DPR 447/91.

avrebbero dovuto completare *“il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”*.

Quello che ci si chiede ancora è come mai il nuovo decreto non ha affrontato l'argomento delle verifiche, per il quale da anni è stata denunciata la carenza e l'inapplicabilità per la mancanza di un efficace e sostenibile impianto normativo.

Anche su questo argomento è necessario che il competente Ministero fornisca delle direttive precise nelle quali vengano definiti, tra l'altro, le modalità e la periodicità di effettuazione delle verifiche; la permanenza degli elenchi dei verificatori già vigenti; gli eventuali costi sostenuti dall'ente verificatore; i soggetti a cui accollare questi oneri.

11. Obblighi del proprietario dell'immobile

Ai sensi dell'articolo 13 del D.M. n. 37/2008, i soggetti destinatari delle prescrizioni previste dalla nuova normativa (imprese abilitate, committente, proprietario) devono conservare la documentazione amministrativa e tecnica nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la devono consegnare all'avente causa.

L'articolo poi reca due specifiche prescrizioni:

- 1) l'atto deve contenere *“la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza”*;
- 2) l'atto deve portare *“in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza”*.

L'articolo si chiude con l'affermazione che *“copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile”*.

In sostanza, la nuova norma prevede che, in caso di trasferimento dell'immobile *“a qualsiasi titolo”* (compravendita, donazione, locazione o concessione in uso, anche gratuita), il proprietario deve semplicemente **garantire la conformità degli impianti** alla vigente normativa in materia di sicurezza e fornire all'acquirente o all'inquilino tutta la documentazione amministrativa e tecnica relativa alla sicurezza degli impianti.

Le parti, tuttavia, possono pattuire di non allegare all'atto né la dichiarazione di conformità a suo tempo resa dall'installatore, né la dichiarazione di rispondenza prevista dalla nuova normativa.

Dunque, la garanzia di conformità diventa, a decorrere dal 27 marzo 2008, un elemento imprescindibile del contratto di trasferimento di un immobile, anche se l'acquirente potrà esonerare il venditore dal fornirla.

Questa nuova prescrizione, che riguarda la documentazione amministrativa e tecnica da consegnare sia agli acquirenti degli immobili che agli inquilini, ha suscitato numerose questioni interpretative e qualche allarmismo in quanto si tratta di documentazione che in gran parte o non è stata in passato mai rilasciata o che comunque spesso non è in possesso né dei proprietari locatori, né dei venditori.

Fino ad oggi, salvo che si trattasse di vendite di nuovi fabbricati, il tema degli impianti non è stato mai considerato nei contratti oppure era confinato a semplici clausole molto generiche, quali, per esempio, *“nello stato di fatto in cui si trova”*.

Ora, con l'entrata in vigore del nuovo decreto, il venditore avrà l'obbligo di garantire la conformità degli impianti e a consegnare all'acquirente tutta la relativa documentazione, a meno che l'acquirente accetti di acquistare l'immobile con gli impianti non conformi, esonerando così il venditore dalla presentazione della garanzia e della documentazione che certifica la conformità degli impianti.

L'ufficio studi del Consiglio Nazionale del Notariato, su questo punto ha condotto una analisi approfondita mettendo anche in evidenza, per rispetto al principio della

gerarchia delle fonti normative, che una disposizione contenuta in un regolamento ministeriale non può derogare ad una norma di rango primario, quale il Codice civile; ne consegue che, non essendo stato modificato l'articolo 1490 C.C., esso continua a disciplinare la garanzia a carico del venditore e non sono quindi applicabili le sanzioni di cui all'articolo 15 del decreto in commento, nel caso in cui nessuna previsione di garanzia sia contenuta nel contratto o nel caso di mancata allegazione delle dichiarazioni di conformità o di rispondenza.

In data 26 marzo 2008 è stato diffuso il parere ufficiale dell'Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico, nel quale vengono, in sostanza, fissati due principi fondamentali:

- 1) il decreto ministeriale n. 37/2008 **non comporta, a carico di nessuno, alcun obbligo di adeguamento degli impianti in nessuna tipologia di fabbricato**; la sicurezza degli impianti va valutata in base alla conformità alle norme in vigore al momento della loro realizzazione e della loro modifica;
- 2) chi utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile deve ricevere dal proprietario copia della documentazione amministrativa e tecnica, tuttavia, **l'obbligo di garanzia, dovuta dal venditore all'acquirente in sede di compravendita, è derogabile.**

Lo stesso Ministero, rispondendo a dei quesiti interpretativi posti dalla Confedilizia¹², riconferma la strada di una linea interpretativa più morbida e affrontando il tema dei rapporti tra locatore e conduttore e l'obbligo della consegna della dichiarazione di conformità e del progetto (o elaborato tecnico per i nuovi impianti sotto le prescritte soglie), che costituisce parte integrante della dichiarazione di conformità, sostiene che si tratta di un **obbligo derogabile**.

Considerato che l'art. 13 in questione esplicita la possibilità che il venditore e il compratore si accordino al fine di derogare al previsto obbligo di consegna della dichiarazione di conformità, anche la consegna dei documenti al conduttore può essere oggetto di rinuncia mediante un accordo tra le parti da inserire nel contratto di locazione.

12. Le sanzioni amministrative

12.1. L'entità delle sanzioni

La misura delle sanzioni, come previsto dall'art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, viene raddoppiata rispetto alle sanzioni previste dall'art. 16 della legge n. 46/1990, che peraltro non viene abrogato.

L'art. 15 del D.M. n. 37/2008 prevede le seguenti sanzioni amministrative:

- a. a carico del committente o del proprietario che omette il rilascio della dichiarazione di conformità: **da 100,00 a 1.000,00 euro**;
- b. a carico delle imprese per tutte le violazioni degli altri obblighi derivanti dal decreto in commento: **da 1.000,00 a 10.000,00 euro.**

Entrambe le sanzioni verranno applicate con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione;

Le altre violazioni possono essere:

- a) dichiarazione di conformità non firmata sia dal legale rappresentante dell'impresa che dal responsabile tecnico;

¹² Si tratta di una nota, resa nota dal Ministero dello Sviluppo Economico il 28 marzo 2008, di risposta ai quesiti interpretativi sulla sicurezza degli impianti formulati dalla Confedilizia.

- b) mancata indicazione del responsabile tecnico;
- c) dichiarazione firmata da responsabile tecnico non immedesimato nell'impresa;
- d) mancata indicazione del committente;
- e) mancata indicazione dei lavori eseguiti.

Sono, inoltre, possibili altre sanzioni per l'impresa, sempre nei limiti indicati sopra, a seguito di accertamenti d'infrazioni effettuati dal Comune o dalla USL o dai Vigili del Fuoco o da altra autorità di polizia amministrativa.

Per ogni sanzione irrogata, sarà inserita **apposita annotazione nel certificato abilitativo del Registro Imprese**.

Al raggiungimento di tre sanzioni irrogate, è prevista la sospensione dell'abilitazione per un periodo che verrà di volta in volta fissato.

All'irrogazione delle sanzioni provvedono le Camere di Commercio (art. 15, comma 6, D.M. n. 37/2008).

12.2. La comunicazione alla Camera di Commercio

All'art. 15, comma 3, del D.M. n. 37/2008 si stabilisce che le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici devono essere comunicate alla Camera di Commercio competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

Nel successivo comma 4 si stabilisce che la violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la **sospensione temporanea dell'iscrizione** delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

Al comma 5 viene poi stabilito che alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

12.3. Provvedimenti disciplinari

12.3.1. La sospensione temporanea dell'iscrizione

Al comma 4 dell'art. 15, del D.M. n. 37/2008 si stabilisce che la violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la **sospensione temporanea dell'iscrizione** delle medesime imprese dal Registro delle imprese o dall'Albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

12.3.2. Provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti

Al comma 5, del medesimo art. 5, viene poi stabilito che alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali **provvedimenti disciplinari** a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

TABELLE RIEPILOGATIVE

TABELLA A **I REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO** **DELL'ATTIVITA'**

Requisiti morali

- Avere il godimento dei diritti civili;
- Non essere stato interdetto o inabilitato;
- Non essere stato dichiarato fallito, o, in caso di fallimento, essere stato riabilitato;
- Non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.

Requisiti tecnico-professionali

Aver conseguito la **laurea in materia tecnica specifica**

Aver conseguito un **diploma o una qualifica al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa alle attività di impiantistica**, seguito da un periodo di inserimento, di **almeno due anni continuativi**, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore.


Aver conseguito un **titolo od attestato di qualificazione professionale**, previo un periodo di inserimento, di **almeno quattro anni consecutivi (due anni per la lettera D)**, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore.

Aver prestato **attività lavorativa alle dirette dipendenze** di un'impresa del settore, nel medesimo ramo di attività, per un **periodo non inferiore a tre anni** (escluso il periodo di apprendistato), in qualità di **operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato**.

**Art. 6 della
L. n. 25 del 1996;
Circ. n. 3562/C
del 7 luglio 2003**

Tutti coloro che dimostrano di aver svolto l'attività di impiantistica, per almeno un anno, prima dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 1990 (12 marzo 1990) o dopo, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

TABELLA B
LA FIGURA DEL RESPONSABILE TECNICO
COMPITI E REQUISITI RICHIESTI



APPENDICI

- A -

I TITOLI DI STUDIO

Lauree in materia tecnica

Il requisito previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a) e' la "**laurea in materia tecnica specifica**".

Per laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una Università statale o legalmente riconosciuta si intende:

- **laurea in ingegneria**, senza alcuna specifica distinzione per quanto riguarda la specializzazione;
- **laurea in architettura** (Parere del Min. Univ. in premessa al D.M. 24.8.1992);
- **laurea in fisica** (Parere del Min. Univ. in premessa al D.M. 24.8.1992).

Ai fini del riconoscimento dei requisiti in base all'art. 3, comma 1, lettera a), il Consiglio Universitario Nazionale ha espresso parere negativo in ordine alla **assimilazione della laurea in Matematica con la laurea in Fisica** (*Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica dell' 1.2.1994, n. 14*).

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con **Lettera-Circolare dell' 11 aprile 2007, Prot. 3700**, ha trasmesso il parere del Consiglio Universitario Nazionale in merito alla validità giuridica della **laurea triennale in informatica** (classe 26 Scienze e tecnologie informatiche) e della **laurea specialistica in Informatica** (classe 23/S – Informatica), ai fini del riconoscimento del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 3 della legge n. 46/1990.

Sull'argomento, il Consiglio Universitario Nazionale, con nota del 16 marzo 2007, Prot. n. 299, ha espresso **parere negativo per tutte le tipologie di impianti**.

Diplomi di scuola secondaria superiore

Il requisito previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) è il "**diploma di scuola secondaria superiore**", conseguito con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 107 del D.P.R. n. 380/2001 presso un Istituto statale o legalmente riconosciuto.

Per diploma di scuola di scuola secondaria superiore si intendono:

- **i diplomi di perito industriale** rilasciati dagli Istituti Tecnici Industriali (I.T.I.);
- **i diplomi di maturità professionale e di qualifica** rilasciati dall'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato (I.P.S.I.A.), con le limitazioni e gli accorpamenti che indicheremo di seguito.

Sono comunque esclusi i diplomi di geometra e di perito agrario.

Diplomi degli Istituti Tecnici Industriali (I.T.I.)

Il Ministero della Pubblica Istruzione, in risposta alla richiesta di un parere circa la definizione dei titoli di studio di scuola secondaria superiore che possono costituire i requisiti ai fini dell'art. 107 del T.U. in esame, ritiene che **tutti i diplomati degli Istituti Tecnici Industriali** che abbiano seguito almeno uno dei corsi di: meccanica, elettromeccanica e chimica siano da ritenere in possesso dei requisiti richiesti, **referiti a tutte le tipologie di impianti** indicati in precedenza "in quanto in grado di acquisire in breve tempo le competenze degli argomenti non direttamente studiati".

Volendo riferirsi alle competenze più proprie di ciascun indirizzo, il competente Ministero ha proposto i seguenti accorpamenti:

a) **requisiti per gli impianti di cui alle lettere a) (elettrici), b) (elettronici, ecc.), f) (impianti di sollevamento) e g) (antincendio):**

- **Diplomati Periti Industriali negli indirizzi:**

- elettronica industriale;
- elettrotecnica;
- energia nucleare;
- fisica industriale;
- informatica;
- telecomunicazioni;

c) **requisiti per gli impianti di cui alle lettere c) (riscaldamento, ecc.), d) (idrosanitari, ecc.), e) (gas) e g) (antincendio):**

- **Diplomati Periti Industriali negli indirizzi:**

- costruzioni aeronautiche;
- edilizia;
- fisica industriale;
- industrie metalmeccaniche;
- industria mineraria;
- industria navalmeccanica;
- meccanica;
- meccanica di precisione;
- termotecnica;

c) **requisiti per gli impianti di cui alle lettere e) (gas) e g) (antincendio):**

- **Diplomati Periti Industriali negli indirizzi:**

- chimica industriale;
- industria tintoria;
- materie plastiche;
- metallurgia.

Diplomi dell'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato (I.P.S.I.A.)

Lo stesso Ministero, con Nota del 27.6.1990, Prot. 5865/CI, ha fornito l'elenco dei titoli rilasciati da Istituti Professionali di Stato per l'Industria e l'Artigianato, che si ritiene possano essere validi ai fini suindicati, divisi per "**diplomi di maturità**" (5 anni) e per "**diplomi di qualifica**" (3 anni).

Secondo il parere espresso dalla competente Divisione del Ministero della Pubblica Istruzione (lettera-circolare n. 278712 del 29.8.1990), infatti, devono essere considerati validi, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 3 della L. n. 46/90, anche i

diplomi rilasciati dagli Istituti Professionali a conclusione dei corsi di durata triennale.

A. Diplomi di maturità professionale

- Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;
- Tecnico delle industrie meccaniche;
- Tecnico delle industrie meccaniche dell'autoveicolo;
- Tecnico dei sistemi energetici.

B. Diplomi di qualifica

- Addetto alla manutenzione di elaboratori elettronici;
- Installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Operatore delle macchine utensili;
- Installatore di impianti idraulici e termici;
- Montatore e riparatore di apparecchi radio televisivi;
- Installatore di impianti telefonici;
- Frigorista;
- Apparecchiature elettronico;
- Elettricista installatore elettromeccanico;
- Operatore elettrico;
- Operatore elettronico industriale;
- Operatore per telecomunicazioni;
- Operatore meccanico;
- Operatore termico.

Volendo riferirsi alle competenze più proprie di ciascun indirizzo, si possono proporre i seguenti abbinamenti:

a) per i diplomi di maturità professionale:

- per gli impianti di cui alle lettere a), b), f) e g):

- tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;
- operatore elettrico;
- operatore elettronico industriale;
- operatore per telecomunicazioni;

- per gli impianti di cui alle lettere c), d), e) e g):

- tecnico delle industrie meccaniche;
- tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo;
- operatore meccanico;
- operatore termico.

b) Per i diplomi di qualifica:

- per gli impianti di cui alle lettere c), d), e) e g):

- operatore delle macchine utensili;
- installatore di impianti idro-termosanitari;
- installatore di impianti idraulici e termici;
- frigorista;

- per gli impianti di cui alle lettere a), b), f) e g):

- addetto alla manutenzione di elaboratori elettronici;
- installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

- montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi;
- installatore di impianti telefonici;
- apparecchiature elettronico;
- elettricista installatore elettromeccanico.

Come norma generale, per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali e' necessario che il possesso dei diplomi sopra indicati (perito industriale, diploma di maturità professionale, diploma di qualifica) sia integrato da un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

Non possono essere considerati validi, sempre secondo il competente Ministero della Pubblica Istruzione, i brevetti di specializzazione di "56 - **Radiomontatori**" e "**Motorista di Artiglieria per Gruppi Elettrogeni**", rilasciati dal Ministero della Difesa, in quanto tali brevetti non costituiscono titolo di studio, ne' sono equiparabili a titoli di studio (*Min. P.I. - Div. III - Sez. III, Prot. 7790/C11 del 9 ottobre 1991*).

A proposito della validità del "**diploma di maturità tecnica nautica**", il Ministero della Pubblica Istruzione (Div. VII, Prot. 1828/2710 del 5 luglio 1995) ¹³ ha precisato che la maturità tecnica nautica prevede i seguenti tre indirizzi:

- a) aspirante al comando di navi mercantili (capitani);**
- b) aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili (macchinisti);**
- c) costruttore navale.**

Tenuto conto dei relativi curricula degli studi delle discipline e dei programmi, il competente Ministero ha ritenuto che tali diplomi potessero essere ritenuti idonei alle attività relative agli impianti previsti dall'art. 107 del D.P.R. n. 380/2001, con le seguenti limitazioni:

- a) **capitani:** limitatamente alla **lettera G** (impianti di protezione anticendio);
- b) **macchinisti:** limitatamente alla **lettera C** (impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme gassoso e di qualsiasi natura o specie) e alla **lettera D** (impianti idrosanitari, di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di con segna dell'acqua fornita dall'ente distributore);
- c) **costruttori navali:** limitatamente alla **lettera G** (impianti di protezione anticendio).

Diplomi di Istituto Tecnico Superiore, Area 1 - Efficienza Energetica

Il comma 50, dell'art. 1, della L. 107/2015, in vigore dal 16 luglio 2015, ha modificato il comma 1 dell'art. 4 (*Requisiti tecnico-professionali*), del D.M. n. 37/20808, inserendo, dopo la lettera a), la seguente lettera a-bis:

"a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011".

Ne consegue che, accanto alle lauree, risultano ora immediatamente abilitanti all'esercizio dell'attività impiantistica, senza necessità di esperienza professionale,

¹³ Tale parere è stato diramato dall'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera-circolare del 1° agosto 1995, Prot. 388187.

anche i **diplomi di Istituto Tecnico Superiore, Area 1 - Efficienza Energetica**, e precisamente:

- **diploma di tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti;**
- **diploma di tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici;**
- **diploma di tecnico superiore per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile.**

Gli attestati di qualifica

Per "**titoli od attestati di qualifica conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale**", di cui all'art. 107 del T.U. in esame, si intendono quelli rilasciati dai Centri di formazione professionale, ai sensi della L. 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale).

Non sono considerati validi gli attestati rilasciati con la formula della presa d'atto ai sensi delle leggi regionali.

Per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali occorre che il possesso di questi "attestati di qualifica" sia integrato da un periodo di inserimento di **almeno due anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore**.

Né la legge n. 46 del 1990, prima, né il D.P.R. n. 380/2001, ora, per questo caso non pone vincoli circa l'abbinamento tra l'indirizzo di studio ed il settore di attività, pertanto si ritiene che sia qualificante l'attività lavorativa biennale abbinata al possesso di un titolo di studio in materia professionale.

Per analogia, il diplomato di scuola secondaria superiore, in possesso di diploma rilasciato da un I.T.I. o da I.P.S.I.A., con indirizzo di specializzazione non compreso tra gli specifici ambiti di competenza di cui al precedente punto 3, potrà acquisire il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali estendendo il periodo lavorativo ad un biennio, anziché ad un solo anno, di attività continuativa alle dipendenze di una impresa del settore per il quale non gli sia stato riconosciuto, ai sensi del precedente punto 3, la validità della specializzazione.

Titoli di studio rilasciati all'estero

Per quanto riguarda i **titoli di studio rilasciati all'estero**, si ricorda che gli stessi dovranno essere dichiarati equipollenti o corrispondenti ai quelli rilasciati in Italia dal competente Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale degli Scambi Culturali, Div. III.

Detta dichiarazione, come ha precisato la recente Circolare del M.I.C.A. n. 3253/C del 10 settembre 1991, al punto 7f), potrà essere rilasciata sulla base:

- a) del titolo di studio in copia autenticata accompagnato dalla traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo redatto in lingua straniera da un traduttore ufficiale;
- b) della dichiarazione di valore, rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio concernente:
 1. la posizione giuridica della scuola che ha rilasciato il titolo;
 2. l'ordine e il grado degli studi secondo l'ordinamento scolastico del paese estero;
 3. gli effetti ai fini della prosecuzione degli studi o per l'assunzione a posti di lavoro nello stesso paese estero.

- B -

**LA TABELLA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI
PER LE IMPRESE DI IMPIANTISTICA, DI
AUTORIPARAZIONE, DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO**

SOGGETTO	ADEMPIMENTO	DIRITTO BASE (1)	CONTRIBUTO Aggiuntivo (2)	TOTALE DA VERSARE
Società di capitali	Iscrizione	120.00/90.00	15.00	135.00/105.00
Società di capitali	Inizio attività	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00
Società di capitali	Aggiunta attività pulizia	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00
Società di capitali	Inserimento/modifica fascia imprese di pulizia	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00 (5)
Società di capitali	Variazione preposizione tecnica	50.00/30.00	===	50.00/30.00
SNC - SAS	Iscrizione con denuncia di inizio attività	120,00/90.00	15.00	135.00/105.00
SNC - SAS	Inizio attività	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00
SNC - SAS	Aggiunta attività	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00
SNC - SAS	Inserimento/modifica fascia imprese di pulizia	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00 (5)
SNC - SAS	Variazione preposizione tecnica	50.00/30.00	===	50.00/30.00
Cooperativa sociale	Iscrizione con denuncia di inizio attività	60.00/45.00	15.00	75.00/60.00
Cooperativa sociale	Inizio attività	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00
Cooperativa sociale	Aggiunta attività	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00
Cooperativa sociale	Inserimento/modifica fascia imprese di pulizia	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00 (5)
Cooperativa sociale	Variazione preposizione tecnica	50.00/30.00	===	50.00/30.00
Impresa individuale	Iscrizione	23.00 / 18.00 (3)	9.00	32.00/27.00 (3)
Impresa individuale	Aggiunta attività	18.00 / 13.00 (3)	9.00	27.00/22.00 (3)
Impresa individuale	Inserimento/modifica fascia imprese di pulizia	18.00 / 13.00 (3)	9.00	27.00/22.00
Impresa individuale	Variazione preposizione tecnica	18.00 / 13.00 (3)	===	18.00/13.00 (3)
Impresa artigiana individuale	Iscrizione	31.00/21.00/15.00 (4)	9,00	40.00/30.00/ 24.00 (4)
Impresa artigiana società	Aggiunta attività pulizia	31.00/21.00/15.00 (4)	15,00	46.00/36.00/ 30.00 (4)
Impresa artigiana individuale e società	Denunce che prevedono un accertamento dei requisiti (5)	10.00/8.00/5.00 (4)	9,00	19.00/17.00/ 14.00 (4)

(1) Il diritto base è il diritto dovuto ai sensi della Tabella A del D.M. 29 novembre 2004 – **In vigore dal 3 dicembre 2004**. Il primo importo va pagato nel caso di presentazione su supporto informatico, il secondo nel caso di invio con modalità telematiche.

- (2) Il Contributo aggiuntivo è stato stabilito dalla Tabella A, allegata al D.M. 29 novembre 2004. **–In vigore dal 3 dicembre 2004.** Si veda anche, a tale proposito, la Lettera-Circolare del M.A.P. del 23 febbraio 2005, Prot. 0001169.
- (3) Il primo importo si riferisce alla presentazione delle denunce su supporto cartaceo, il secondo alla presentazione su supporto informatico.
- (4) Il primo importo si riferisce alla presentazione delle denunce su supporto cartaceo, il secondo su supporto informatico, il terzo all'invio con modalità telematiche.
- (5) Vi rientrano: la nomina / revoca del responsabile tecnico o del preposto alla gestione tecnica, l'aggiunta di una attività da parte delle imprese di impiantistica, di autoriparazione e di pulizia.